



*Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 di attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese*

## **IL DIRETTORE**

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

**dispone**

### **1. Definizioni**

1.1 Ai fini del presente Provvedimento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017, di seguito denominato "decreto".

### **2. Entità tenute alla rendicontazione paese per paese**

2.1 La rendicontazione paese per paese, in attuazione del decreto, deve essere presentata dalla controllante capogruppo, residente nel territorio dello Stato, di un gruppo di imprese multinazionali i cui ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato sono, in relazione a ciascun periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce l'obbligo di rendicontazione, non inferiori a 750 milioni di euro o a un importo in valuta locale approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro al 1° gennaio

2015, come indicato nel bilancio consolidato relativo a tale periodo d'imposta precedente. Sono incluse nella rendicontazione paese per paese le sole entità appartenenti al gruppo, di cui al numero 5 dell'articolo 1 del decreto, che si consolidano integralmente o con il metodo del pro-rata, secondo i principi contabili applicabili, con esclusione delle entità che si consolidano con il metodo del patrimonio netto. Ai fini del calcolo della soglia di ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato, le banche e gli altri enti creditizi e finanziari considerano il margine di intermediazione incrementato della voce "interessi passivi e oneri assimilati" e "commissioni passive" esposto nel bilancio consolidato in corretta applicazione dei principi contabili applicati.

2.2 Qualora la controllante capogruppo non sia residente nel territorio dello Stato e si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto, la rendicontazione è presentata alternativamente:

- a*) dall'entità residente nel territorio dello Stato, appartenente al gruppo multinazionale, tenuta all'obbligo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto;
- b*) dall'entità residente nel territorio dello Stato designata dal gruppo multinazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto.

2.3 Le entità residenti tenute alla presentazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto sono esonerate dagli obblighi di presentazione qualora il gruppo multinazionale metta a disposizione la rendicontazione tramite una supplente della controllante capogruppo ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto o tramite altra entità residente nel territorio dell'Unione Europea designata a presentare la rendicontazione presso la propria autorità fiscale ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, quarto comma dell'Allegato alla Direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016.

2.4 Nelle ipotesi in cui la giurisdizione della controllante capogruppo non residente di un gruppo multinazionale, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di rendicontazione, abbia stabilito una soglia di ricavi, in valuta locale, approssimativamente equivalente a 750 milioni di euro, al tasso di cambio del gennaio 2015, la predetta soglia vale anche ai

fini degli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto per le entità residenti che appartengono al medesimo gruppo multinazionale.

2.5 In presenza delle condizioni stabilite nell'articolo 2, comma 7, del decreto le entità residenti tenute alla rendicontazione ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del punto 2.2 sono esonerate dagli obblighi di presentazione se la controllante capogruppo non residente presenta volontariamente la rendicontazione all'autorità fiscale della propria giurisdizione di residenza.

### **3. Oggetto della comunicazione**

3.1 Le entità tenute alla rendicontazione di cui al punto 2 devono comunicare, nei termini di cui al punto 7, le informazioni di cui ai successivi punti 3.2, 3.3 e 3.4.

3.2 Nella Tabella 1 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata *“Riepilogo della distribuzione dei redditi, delle imposte e delle attività per giurisdizione fiscale”* devono essere indicate le seguenti voci:

- a)* le **Giurisdizioni fiscali** in cui le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali sono residenti a fini fiscali o, nel caso di stabili organizzazioni, in cui quest'ultime sono situate. Per giurisdizione fiscale si intende una giurisdizione, corrispondente o meno ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale. Per tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali che l'entità tenuta alla rendicontazione non ritiene essere residenti in alcuna giurisdizione fiscale, ai fini dell'imposizione, è necessario inserire una riga a parte. Qualora un'entità appartenente al gruppo sia residente in più di una giurisdizione fiscale, per determinarne la giurisdizione di residenza fiscale dovranno essere applicate le regole dirimenti del trattato fiscale applicabile. Ove non vi sia nessun trattato fiscale applicabile, l'entità appartenente al gruppo deve essere segnalata come residente nella giurisdizione fiscale della sua sede di direzione effettiva. La sede di direzione effettiva deve essere determinata in base agli standard concordati a livello internazionale;
- b)* i **Ricavi** costituiti dalla somma dei ricavi di tutte le entità appartenenti al gruppo di imprese multinazionali nella pertinente giurisdizione fiscale. In particolare, devono essere indicati quelli generati a seguito di operazioni con altre entità appartenenti al

gruppo, elencate nella Tabella 2, quelli generati a seguito di operazioni con entità diverse dalle precedenti, e il totale dei ricavi. Qualora nell'ambito della pertinente giurisdizione fiscale risieda più di una entità appartenente al gruppo, i ricavi di dette entità devono essere comunicati su base aggregata, tenendo conto, pertanto, anche di quelli derivanti dalle transazioni poste in essere tra le medesime entità. Ai soli fini della compilazione della Tabella 1, i Ricavi comprendono i componenti positivi derivanti dalla cessione di beni semilavorati e materie prime o sussidiarie, dalla prestazione di servizi, da canoni, interessi, royalties e premi, oltre ad eventuali altri importi aventi analoga natura. Si considerano, inoltre, Ricavi i proventi derivanti dalla gestione straordinaria e le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni patrimoniali. I Ricavi non comprendono i pagamenti ricevuti da altre entità appartenenti al gruppo che sono considerati dividendi nella giurisdizione fiscale del soggetto pagante. Qualora ai fini della compilazione della Tabella 1 siano utilizzati i dati del bilancio consolidato o dei bilanci di esercizio delle entità appartenenti al gruppo, la voce Ricavi si intende comprensiva dell'ammontare complessivo dei componenti positivi indicati nel conto economico secondo corretti principi contabili; la voce Ricavi può essere alimentata anche da aggregati netti di conti che accolgono detti Ricavi, qualora tali aggregati confluiscono in voci di conto economico non ulteriormente dettagliati in voci più elementari all'interno del medesimo conto economico redatto secondo gli applicabili corretti principi contabili. Per le banche e gli altri enti creditizi e finanziari si considerano Ricavi il valore del margine di intermediazione esposto in conto economico, incrementato della voce "interessi passivi e oneri assimilati" e "commissioni passive". I Ricavi della stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti dai ricavi della entità a cui la stessa fa capo;

- c) gli **Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito** costituiti dal "Risultato prima delle imposte" di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Gli Utili (perdite) al lordo delle imposte sul reddito devono includere tutte le voci relative a ricavi e costi straordinari; gli Utili (perdite) lorde della stabile organizzazione devono essere comunicati con riferimento alla

giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti dagli Utili (perdite) lorde della entità a cui la stessa fa capo;

- d) le **Imposte sul reddito pagate** (in base alla contabilità di cassa) costituite dall'importo totale delle imposte sul reddito effettivamente versate durante il pertinente periodo d'imposta da tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella giurisdizione fiscale di cui trattasi. Le Imposte sul reddito pagate comprendono quelle effettivamente versate dall'entità appartenente al gruppo alla giurisdizione di residenza fiscale e a tutte le altre giurisdizioni fiscali. Le Imposte sul reddito pagate comprendono gli acconti, le imposte sul reddito relative ad anni precedenti, anche a seguito di accertamenti, nonché le ritenute alla fonte operate da altri soggetti (imprese associate elencate nella Tabella 2 e imprese indipendenti) sui pagamenti all'entità appartenente al gruppo. Pertanto, se la società A residente nella giurisdizione fiscale A matura interessi nella giurisdizione fiscale B, la ritenuta alla fonte operata nella giurisdizione fiscale B deve essere segnalata da parte della società A. Eventuali rimborsi di imposte sul reddito sono portati in diminuzione delle imposte versate nel periodo d'imposta in cui sono ricevuti. Tuttavia, qualora i detti rimborsi siano stati considerati come ricavi, per effetto della corretta applicazione dei principi contabili o sulla base delle informazioni utilizzate per la compilazione della Tabella 1, è consentita la loro esposizione come ricavi in Tabella 1, purché ciò sia segnalato in Tabella 3; le imposte pagate sul reddito della stabile organizzazione devono essere comunicate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunte da quelle dell'entità a cui la stessa fa capo;
- e) le **Imposte sul reddito maturate** (anno in corso) costituite dall'ammontare delle imposte correnti maturate sull'utile imponibile o alla perdita fiscale dell'anno a cui si riferisce la rendicontazione di tutte le entità appartenenti al gruppo, residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale, indipendentemente dal fatto che siano state pagate. Le imposte correnti non comprendono le imposte anticipate o differite, e gli accantonamenti per debiti d'imposta che non siano ancora certi nel loro ammontare o nella loro esistenza; le imposte correnti maturate sul reddito della stabile organizzazione devono essere comunicate con riferimento alla giurisdizione

fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunte da quelle dell'entità a cui la stessa fa capo;

- f) il **Capitale dichiarato** costituito dalla somma del capitale sociale e delle riserve di capitale di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, il Capitale dichiarato deve essere segnalato dall'entità giuridica a cui queste stabili organizzazioni fanno capo, a meno che nella giurisdizione fiscale della stabile organizzazione non vi sia uno specifico requisito patrimoniale ai fini regolamentari;
- g) gli **Utili non distribuiti** costituiti dalla somma degli utili non distribuiti a fine anno di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, gli Utili non distribuiti devono essere segnalati dall'entità giuridica a cui queste fanno capo; gli Utili non distribuiti relativi alla stabile sono inclusi in quelli dell'entità a cui la stabile fa capo e sono segnalati nelle informazioni aggiuntive della Tabella 3 allegata al decreto;
- h) il **Numero di addetti** costituito dal numero totale di addetti, su base equivalente a tempo pieno (ETP), di tutte le entità appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Il Numero di addetti può essere riferito al numero degli addetti risultanti alla fine dell'anno, calcolato sulla base dei livelli medi di occupazione per l'anno o con qualsiasi altra modalità che sia applicata in modo coerente tra giurisdizioni fiscali e da un anno all'altro. A tal fine, i collaboratori esterni che partecipano alle ordinarie attività operative dell'entità appartenente al gruppo possono essere indicati come addetti. Sono ammessi arrotondamenti o approssimazioni ragionevoli del numero degli addetti, a condizione che non falsino in misura rilevante la loro distribuzione tra le diverse giurisdizioni fiscali. Gli approcci scelti devono essere applicati in modo coerente da un anno all'altro tra le diverse entità; il numero di dipendenti della stabile organizzazione deve essere comunicato con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui questa è situata e vanno, conseguentemente, espunti da quelli dell'entità a cui la stessa fa capo;
- i) le **Immobilizzazioni materiali** costituite dalla somma dei valori contabili netti delle Immobilizzazioni materiali risultanti dallo stato patrimoniale, di tutte le entità

appartenenti al gruppo residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Per quanto riguarda le stabili organizzazioni, le Immobilizzazioni materiali devono essere segnalate con riferimento alla giurisdizione fiscale in cui è situata la stabile organizzazione e vanno, conseguentemente, espunte da quelli dell'entità a cui la stessa fa capo. Le Immobilizzazioni materiali non comprendono disponibilità liquide o mezzi equivalenti, attività immateriali o attività finanziarie.

3.3 Nella Tabella 2 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata *“Elenco di tutte le entità appartenenti al gruppo di Imprese Multinazionali incluse in ciascuna aggregazione per giurisdizione fiscale”* devono essere indicati:

- a) la lista delle **entità appartenenti al gruppo residenti per ciascuna giurisdizione fiscale** indicata nella tabella 1, riportando la denominazione di ciascuna entità appartenente al gruppo di imprese multinazionali residente ai fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale. Le stabili organizzazioni devono essere elencate nella giurisdizione fiscale in cui sono situate specificando l'entità giuridica a cui la stabile organizzazione fa capo;
- b) il nome della **giurisdizione fiscale in base alla cui normativa l'entità appartenente al gruppo è stata costituita**, se diversa dalla giurisdizione di residenza fiscale;
- c) la natura dell'**attività principale** o delle **attività Principali** esercitate da ciascuna entità appartenente al gruppo nella pertinente giurisdizione fiscale, contrassegnando una o più caselle presenti nella tabella, a seconda del caso.

3.4 Nella Tabella 3 del modello di rendicontazione allegato al decreto, denominata: *“Informazioni supplementari”* deve essere indicata oltre alla denominazione del gruppo di imprese multinazionali, il periodo di imposta di riferimento, la fonte dei dati e ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese.

#### **4. Fonte dei dati**

- 4.1 Per la comunicazione dei dati di cui al punto 3, le entità tenute alla presentazione della rendicontazione di cui al punto 2, devono utilizzare sistematicamente, nel corso degli anni, le medesime fonti.
- 4.2 Le entità di cui al punto 2 possono scegliere di utilizzare i dati desunti (i) dal processo di preparazione del bilancio consolidato, (ii) dai singoli bilanci di esercizio predisposti dalle entità appartenenti al gruppo (iii) dalla relativa contabilità interna (iv) dalla contabilità tenuta per fini di vigilanza regolamentare. Nel caso risulti necessario utilizzare più fonti di dati, le ragioni di tale scelta sono esposte in Tabella 3. Non è necessario conciliare i dati della rendicontazione con quanto riportato nel bilancio consolidato, né effettuare adeguamenti per le differenze tra i principi contabili applicati nelle diverse giurisdizioni fiscali.
- 4.3 Nel caso in cui da un anno ad un altro venga modificata la fonte dei dati le entità di cui al punto 2 devono esporre le motivazioni di tale cambiamento e le relative conseguenze nella Tabella 3.

#### **5. Regime linguistico**

- 5.1 Secondo quanto previsto dall'articolo 2-ter del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione del 9 novembre 2016, intitolato "Regime linguistico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese", gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, della Direttiva 2011/16/UE sono le informazioni o la spiegazione incluse nell'allegato III, sezione III, tabella 3 di tale direttiva e detti elementi fondamentali sono trasmessi in lingua italiana e in lingua inglese.

#### **6. Valuta**

- 6.1 Gli importi oggetto di rendicontazione sono comunicati nella valuta utilizzata dall'entità tenuta alla rendicontazione nel bilancio consolidato ovvero nel proprio bilancio di esercizio.

6.2 Le entità appartenenti al gruppo che comunicano la rendicontazione in applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto possono utilizzare la valuta che ha utilizzato la propria controllante capogruppo all'interno dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto.

## **7. Termini di presentazione**

7.1 La comunicazione annuale di cui al punto 3 è trasmessa dalle entità di cui al punto 2, entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.

7.2 Per il primo anno di rendicontazione, l'entità tenuta alla rendicontazione appartenente a un gruppo multinazionale con un periodo di imposta di rendicontazione che inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e termina prima del 31 dicembre 2016, invia la comunicazione entro il 31 dicembre 2017.

## **8. Modalità di comunicazione dei dati**

8.1 Le entità di cui al punto 2 trasmettono i dati di cui al punto 3 utilizzando, in ragione dei requisiti posseduti per l'abilitazione, i servizi telematici *Entratel* o *Fisconline* dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

8.2 I *file* contenenti le informazioni da comunicare sono predisposti secondo il formato XML descritto nell'allegato tecnico al presente Provvedimento. Le entità appartenenti al gruppo che comunicano i dati in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto comunicano i dati di cui dispongono in base alle informazioni in loro possesso, conformemente alle regole di compilazione di cui all'allegato tecnico al presente provvedimento. A fronte di tale comunicazione le entità ricevono una specifica ricevuta di presentazione conforme alle regole di cui al punto 9.

## **9. Ricevute**

9.1 L'Agenzia delle entrate certifica l'avvenuta presentazione delle comunicazioni di cui al punto 3 mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati:

- a) esito positivo;
- b) esito positivo da articolo 2, comma 3, del decreto;
- c) esito negativo – scarto;

- 9.2 Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di cui al punto 9.1 è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
- 9.3 In caso di esito negativo – scarto, le entità di cui al punto 2 effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il termine di cui al punto 7.
- 9.4 Per le comunicazioni effettuate nei 15 giorni precedenti al termine di cui al punto 7, i nuovi invii, di cui al punto precedente, vengono effettuati entro 15 giorni successivi alla ricezione della ricevuta di scarto. Tali comunicazioni non si considerano tardive.
- 9.5 Le rendicontazioni paese per paese trasmesse tardivamente sono comunque acquisite. Dette rendicontazioni sono oggetto di comunicazione alle Autorità fiscali delle giurisdizioni interessate anche oltre la scadenza dei termini di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto.

## **10. Correzione degli errori**

- 10.1 In applicazione della Direttiva UE 2016/881 del Consiglio nonché degli Accordi conclusi con i Governi delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle relative intese tecniche, l'Autorità competente di ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione può comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali errori rilevati nelle comunicazioni ricevute.
- 10.2 L'Agenzia delle Entrate, ricevuta la comunicazione di cui al punto 10.1, comunica la segnalazione dell'errore all'entità tenuta alla comunicazione, mediante Posta Elettronica Certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero mediante la procedura di notificazione di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- 10.3 L'entità tenuta alla rendicontazione trasmette la comunicazione correttiva entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente.
- 10.4 È fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni correttive su iniziativa spontanea dell'entità tenuta alla rendicontazione.

## **11. Utilizzo e trattamento dei dati**

- 11.1 Le informazioni trasmesse ai sensi dei punti 2.1 e 2.2, lettere *a)* e *b)*, nonché comunicate dalle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione Europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni sono trattate come segrete in conformità alla normativa nazionale in materia di riservatezza e protezione dei dati e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
- 11.2 L'Agenzia delle entrate garantisce un livello di protezione dei dati non inferiore a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, applicando la normativa nazionale e, ove ritenuto necessario, le eventuali clausole di salvaguardia specificate dalla giurisdizione che ha fornito le informazioni, come previsto dalla rispettiva normativa interna.
- 11.3 L'Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati e li trasmette alle Autorità competenti di ogni altro Stato membro dell'Unione Europea e di ogni altra giurisdizione con la quale è in vigore un accordo qualificante per lo scambio di informazioni, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto, salvo quanto stabilito al punto 9.5.
- 11.4 L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese nel rispetto delle finalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 del decreto.
- 11.5 Nelle ipotesi in cui venga riscontrata una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, del decreto l'Agenzia delle entrate attiva tempestivamente il procedimento di archiviazione o annullamento in autotutela dei relativi atti.
- 11.6 Per garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti punti, è individuato, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'Ufficio competente, in via esclusiva, per l'analisi delle Rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base

imponibile e al trasferimento degli utili e ad eventuali analisi economiche e statistiche.

- 11.7 L'Ufficio competente per l'analisi delle Rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio comunica i risultati dell'analisi di rischio effettuata esclusivamente alle articolazioni territoriali competenti per il controllo dei contribuenti cui si riferiscono le informazioni oggetto di analisi, con evidenziazione dei limiti all'utilizzo delle informazioni stesse stabiliti nell'articolo 7 del decreto e dalle disposizioni contenute nei precedenti punti.
- 11.8 L'Ufficio competente per l'analisi delle Rendicontazioni Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio monitora, periodicamente, gli esiti delle ulteriori indagini compiute dalle articolazioni territoriali competenti sulla base dei risultati dell'analisi di rischio comunicati ai sensi del precedente punto 11.7 e comunica tempestivamente all'articolazione territoriale competente per il controllo e all'Ufficio competente per i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2014, eventuali violazioni dell'articolo 7 e delle disposizioni contenute nei precedenti punti.
- 11.9 Limitatamente alla prima fase di applicazione del regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e successivi decreti attuativi, le disposizioni di cui ai punti 11.7 e 11.8 non si applicano ai soggetti ammessi al suddetto regime, per i quali la competenza, in via esclusiva, allo svolgimento delle ulteriori indagini di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto è attribuita all'ufficio *Cooperative compliance* dell'Agenzia delle entrate.
- 11.10 Successivamente alla comunicazione di cui al punto 11.8, l'Ufficio competente per i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale comunica alle Autorità internazionali competenti:
- a) eventuali utilizzi dei dati in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto che abbiano comportato l'obbligo di archiviazione o annullamento dei relativi atti;

- b) eventuali violazioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto che abbiano comportato l'attivazione di procedimenti per violazione del segreto d'ufficio;
- c) eventuali azioni intraprese a seguito delle violazioni di cui ai punti precedenti.

### **Motivazioni**

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha recepito nell'ordinamento interno le indicazioni contenute nel BEPS – Action 13, (*“Guidance on the Implementation of Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting”*), pubblicato il 5 ottobre 2015, a conclusione dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (cd. «Progetto BEPS»), avviati dall'OCSE nel luglio 2013, in tema di rendicontazione paese per paese o *“Country by country reporting”* (*“CbCR”*).

Parallelamente, la direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 3 giugno 2016 (cd. *“DAC 4”*), ha apportato alcune rilevanti modifiche alla direttiva 2011/16/UE (Direttiva sulla cooperazione amministrativa, cd. *“DAC 1”*), che disciplina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2016, in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e in conformità alle prescrizioni della citata direttiva *“DAC 4”*, ha disciplinato nel dettaglio l'applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni dettando disposizioni attuative in materia di: *i*) obbligo di presentazione; *ii*) comunicazioni all'Agenzia delle entrate; *iii*) contenuto della rendicontazione paese per paese; *iv*) termine di presentazione della stessa; *v*) scambio di informazione e *vi*) utilizzo dei dati.

L'articolo 4, comma 2, del citato decreto rinvia ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della rendicontazione e il regime linguistico delle comunicazioni.

In attuazione della citata disposizione, il presente Provvedimento declina taluni aspetti applicativi della disciplina con riferimento, tra gli altri, all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione, al regime linguistico delle comunicazioni e al corretto utilizzo e trattamento dei dati, da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il contenuto della rendicontazione è stato definito in conformità alle direttive dell'OCSE, in particolare alla “*Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting*”, pubblicata sul sito istituzionale dell'OCSE nel mese di settembre 2017, e alla normativa comunitaria. Le disposizioni in materia di corretto utilizzo e trattamento dei dati sono ispirate agli orientamenti OCSE in materia di “*appropriate use*” delle informazioni contenute nel “*Country by country reporting*” e recepiscono quanto stabilito dalla Convenzione multilaterale per la mutua assistenza amministrativa in materia fiscale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel corpo del presente Provvedimento, si rendono applicabili le disposizioni contenute nella Direttiva n. 2016/881/UE del 25 maggio 2016 e nel decreto, nonché i chiarimenti contenuti nei documenti interpretativi o linee guida via via pubblicate dal OCSE sul proprio sito istituzionale.

### **Riferimenti normativi**

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### *Disciplina normativa di riferimento*

- Direttiva 2016/881/UE del Consiglio del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;
- Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 Della Commissione del 9 novembre 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda

- i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio;
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, articoli 3, 4, 5, 6 e 7, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;
  - Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che abroga la direttiva 77/799/CEE legge 10 febbraio 2005, n. 19;
  - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  - Legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;
  - Legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;
  - Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni derivanti dalla rendicontazione Paese per Paese (*Country-by-Country reporting*), firmato a Parigi il 27 gennaio 2016, e le successive sottoscrizioni;
  - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 contenente disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

**PROVVEDIMENTO PROT. 275956 DEL 28 NOVEMBRE 2017**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agazia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Ernesto Maria Ruffini  
*Firmato digitalmente*

***MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA  
RENDICONTAZIONE PAESE PER PAESE  
IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE DEL 23/02/2017 IN MATERIA DI SCAMBIO  
AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE  
FISCALE***

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>5</b>
1.1 OGGETTO DEL DOCUMENTO	5
1.2 TERMINOLOGIA	5
<b>2. AVVERTENZE GENERALI</b>	<b>6</b>
<b>3. TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI</b>	<b>7</b>
3.1 MODULO DI CONTROLLO (CLIENT)	9
3.2 CONTROLLO IN FASE DI ACCOGLIENZA	9
3.3 DIAGNOSTICI E RICEVUTE	10
3.4 TIPI DI COMUNICAZIONI	11
3.5 COMUNICAZIONI NEI TERMINI	12
3.5.1 Comunicazioni di nuovi dati	12
3.5.2 Comunicazioni sostitutive di nuovi dati nei termini	13
3.5.3 Comunicazioni di annullamento nei termini	14
3.5.4 Comunicazioni oltre i termini	15
<b>4. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO TELEMATICO</b>	<b>16</b>
4.1 SCHEMA DI RIFERIMENTO DEL MESSAGGIO TELEMATICO	16
4.1.1 Struttura generale del Messaggio Telematico	16
4.1.2 Intestazione	17
4.1.3 Contenuto	18
<b>5. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO COUNTRY BY COUNTRY REPORT</b>	<b>19</b>
5.1 SCHEMA DI RIFERIMENTO PER CBCR	19
5.2 STRUTTURA GENERALE DEL MESSAGGIO CBCR	20

5.2.1	Informazioni tecniche di identificazione e natura della comunicazione	23
5.3	STRUTTURA IN DETTAGLIO DEL MESSAGGIO CbCR	30
5.3.1	Definizioni e regole dell'elemento MessageSpec	32
5.3.2	Definizioni e regole dell'elemento CbcBody	35
5.3.3	Definizione e regole degli elementi aventi tipi comuni	41
5.3.4	Definizione e regole dei tipi generici	46
5.3.5	Definizione e regole dei tipi semplici	47
5.4	PROCESSO DI MODIFICA DELLE INFORMAZIONI INVIATE	48
5.4.1	Struttura di un messaggio di correttiva	50
5.4.2	Correzione di un messaggio iniziale (di nuovi dati)	51
5.4.3	Correzione di un messaggio di correzione	52
5.4.4	Correzione di un elemento figlio di un elemento correggibile	52
5.4.5	Correzione di un elemento figlio di due elementi correggibili diversi nello stesso messaggio	54
5.4.6	Rimozione di un elemento figlio di un elemento correggibile	56
5.4.7	Rimozione di un elemento correggibile	58
5.4.8	Creazione di un elemento figlio di un elemento correggibile	59
5.4.9	Creazione di un nuovo elemento correggibile (Comunicazione integrativa)	61
5.5	INDICAZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MESSAGGI OLTRE I TERMINI	63
5.5.1	Modalità di correzione in caso di errata residenza fiscale	64
5.6	ESEMPIO DELLA COMPILAZIONE DI UN RENDICONTO	65
5.7	ESEMPIO DI COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO NEI TERMINI	71
5.8	CARATTERI AMMISSIBILI NELLA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO XML	72
5.9	INDICAZIONI PER LOCAL FILING	72
5.10	INDICAZIONI PER IL REGIME LINGUISTICO	74

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 OGGETTO DEL DOCUMENTO

Questo documento descrive le regole di compilazione e di trasmissione della rendicontazione paese per paese.

### 1.2 TERMINOLOGIA

Acronimo	Significato
AEOI	Automatic Exchange of Information
ASCII	American Standard Code for Information Interchange
BOM	Byte Order Mark: a Unicode character to signal whether a text file is big or little endian
CF	Codice fiscale italiano
CbCR	Country by Country Reporting
DAC4	Direttiva 2016/881/UE del 25/05/2016 del Consiglio europeo recante modifica della Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
IN	Identification Number
MB	Megabyte
MS	Member State – Stato membro dell'Unione Europea
N/A	Not Applicable
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
TIN	Tax Identification Number – Numero di Identificazione Fiscale: rappresenta un codice di identificazione fiscale o, in assenza di tale codice, un equivalente funzionale, come da definizione indicata nel DM del 28 dicembre 2015
XML	Extensible Mark-up Language
XSD	XML Schema Definition

## 2. AVVERTENZE GENERALI

Le comunicazioni sono effettuate in via telematica attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

La piattaforma da utilizzare per la trasmissione dei dati è il **Servizio Telematico** dell'Agenzia delle entrate al quale è necessario essere registrati.

Per trasmettere la comunicazione, occorre:

- preparare un file XML valido, contenente i dati per lo scambio **Country by Country Report** (CbCR) cosiddetto **Messaggio CbCR**;
- inserire il **Messaggio CbCR** in un file XML valido, cosiddetto **Messaggio telematico** che rispetti le **specifiche** per l'invio telematico;
- controllare il **Messaggio telematico** tramite apposito software di controllo a disposizione degli utenti registrati al Servizio Telematico;
- trasmettere il **Messaggio telematico** previa firma/cifra/compressione (a carico software messo a disposizione dell'utente).

Per la comunicazione Country by Country Report, verrà messo a disposizione:

- il modulo software di controllo per il modello di comunicazione, all'interno del **Desktop telematico**;
- le specifiche tecniche;

### 3. TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Ogni *Entità tenuta alla rendicontazione*, deve rispettare i seguenti termini per adempiere agli obblighi della comunicazione dei dati in base al *Country by Country Report*:

- **Notifica all’Agenzia dell’entrate**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei Redditi Società di Capitale, relativo al periodo di imposta di rendicontazione, l’*Entità tenuta alla rendicontazione e ciascuna entità appartenente al Gruppo* di Imprese multinazionali non escluso deve notificare all’Agenzia delle entrate:
  - se è l’entità tenuta alla rendicontazione CbCR, in qualità di *controllante capogruppo*, o di entità designata o di *supplente della controllante capogruppo* del Gruppo di Imprese multinazionali, di essere obbligata alla presentazione della rendicontazione CbCR;
  - se è l’entità appartenente al gruppo, l’identità e la residenza fiscale dell’entità che presenta la rendicontazione per conto del Gruppo di Imprese multinazionali;
- **Comunicazione della rendicontazione**, entro 12 mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione.

L’oggetto della comunicazione della rendicontazione, anche nel caso di invio tramite intermediario abilitato ai servizi telematici (Entratel o Fisconline), deve essere composto da **un unico file relativo ad un’unica entità tenuta alla rendicontazione** (a tal proposito viene applicata una restrizione al corpo del messaggio CbCR, `CbcBody` che ammette molteplicità 1) **contenente le informazioni ordinate e aggregate per tutte le giurisdizioni fiscali di residenza**.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un **modulo di controllo** di tipo client, finalizzato al controllo formale delle regole di compilazione della comunicazione telematica ed alla preparazione del file che sarà successivamente trasmesso tramite il canale telematico. **Si noti bene che al fine della trasmissione il controllo è obbligatorio**.


Il file trasmesso, è sottoposto ad un ulteriore controllo sui sistemi di accoglienza dell’Agenzia delle entrate, a seguito del quale sarà prodotta una ricevuta di **accettazione (o di accettazione ex art. 2 comma 3 del DM del 23 febbraio 2017)** ovvero di **scarto** completo dello stesso.

Il file accolti saranno elaborati dall’Agenzia delle entrate allo scopo di memorizzare i dati in base alle giurisdizioni oggetto di comunicazione e inviarli


alle autorità fiscali di competenza sulla base alla *residenza fiscale specificata e dopo un eventuale periodo di consolidamento delle comunicazioni per periodo fiscale*:

- relativamente al periodo di imposta di rendicontazione che ha inizio il 1/1/2016 o successivo, tutte le rendicontazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate alle giurisdizioni fiscali di competenza ***entro 18 mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del Gruppo di imprese multinazionali***;
- per i **periodi di imposta** di rendicontazione **successivi**, tutte le rendicontazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate alle giurisdizioni fiscali di competenza ***entro 15 mesi dall'ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del Gruppo di imprese multinazionali***.

Quanto sopra determina, per esempio, la seguente time line per *l'entità tenuta alla rendicontazione* che abbia periodo di imposta di rendicontazione che si chiude al 31/12/2016 (estendibile facilmente ai casi di periodo di imposta di rendicontazione non coincidenti con l'anno solare):



Di seguito la stessa, rappresentazione che tiene in conto anche della **notifica** tramite *Dichiarazione dei redditi – Società di capitale*.



### 3.1 MODULO DI CONTROLLO (CLIENT)

Il controllo effettuato tramite il “modulo di controllo” eseguito su una macchina client, è finalizzato:

- alla verifica delle validità del file XML rispetto all'ultima versione dello Schema XSD per la **comunicazione telematica**;
- alla verifica della validità del file XML rispetto all'ultima versione dello Schema XSD rilasciato dall'OECD per lo scambio **CbC Reporting**;
- alla verifica di **ulteriori vincoli previsti dalle regole di compilazione** indicate nel presente documento;
- alla verifica di presenza e di correttezza formale dei codici fiscali italiani presenti nel file XML;

Il riscontro di eventuali **errori** (bloccanti) o **avvisi** (non bloccanti) sarà esposto in un file di diagnostica.

La presenza di errori nel file sottoposto a controllo, interrompe il processo di elaborazione. Sarà pertanto necessario procedere alla rimozione delle anomalie e ripetere la procedura di controllo.

### 3.2 CONTROLLO IN FASE DI ACCOGLIENZA

In fase di accoglienza del file XML comunicato, saranno effettuati i seguenti controlli che producono uno scarto:

- verifica di correttezza dei dati rispetto alla comunicazione telematica (es. conformità rispetto alla versione delle specifiche, altro);

- verifica di correttezza ed esistenza in Anagrafe tributaria del Codice fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione presente nel **Messaggio CbCR**;
- verifica di congruenza con quanto dichiarato in Dichiarazione Redditi Società di capitale per l'anno di riferimento;
- verifica del rispetto delle regole di invio in relazione alle scadenze;
- verifica della conformità del tipo di comunicazione, relativamente al **Messaggio CbCR**, previste entro ed oltre i termini;
- verifica di corretta applicazione delle regole di compilazione nel caso di comunicazione entro ed oltre i termini.

Le comunicazioni saranno ritenute acquisite esclusivamente nei casi in cui non siano evidenziati errori dai processi di controllo sopra descritti.

In presenza di errori sarà predisposta una **ricevuta di scarto**, il cui dettaglio sarà specificato in seguito, e nella quale sarà riportato l'elenco degli errori. In questo caso, gli *identificativi* presenti nel file potranno essere ritrasmessi.

### 3.3 DIAGNOSTICI E RICEVUTE

L'esecuzione del controllo formale e l'attivazione dei controlli in fase di accoglienza, producono un esito – positivo o negativo - da notificare all'utente.

In dettaglio, nella **fase di controllo in locale (su elaboratore client)**, a seconda dell'esito delle elaborazioni, possono verificarsi le seguenti condizioni:

- **Esito positivo del controllo:** viene fornita una segnalazione sintetica, e vengono attivate le successive fasi di lavorazione (compressione, cifratura e firma). In alcune circostanze è **previsto un esito positivo del controllo con avvisi** ed in questo caso viene fornita una segnalazione diagnostica analitica degli avvisi.
- **Esito negativo del controllo:** viene fornito l'elenco dettagliato delle anomalie riscontrate. Non sono attivate le successive fasi elaborative e pertanto è necessario correggere gli errori e rieseguire il controllo.

Nella **fase di accoglienza (su elaboratore server)**, a prescindere dall'esito delle elaborazioni, è prodotto un file di ricevuta nel quale è riportato il numero di protocollo attribuito al file inviato. Inoltre, in conseguenza dell'esito dei controlli, possono verificarsi le seguenti condizioni:

- **Esito positivo:** è fornita una ricevuta con una descrizione sintetica dei dati acquisiti. In alcune circostanze è previsto un esito positivo con avvisi (warning) ed in questo caso la ricevuta potrà contenere una descrizione analitica di tali avvisi:
  - Il file il cui controllo in accoglienza produce una **ricevuta di accettazione** si intende acquisito e le informazioni contenute nella comunicazione potranno essere inviate alle giurisdizioni fiscali di competenza entro il termine dello scambio internazionale.
  - Il file il cui controllo in accoglienza produce una **ricevuta di accettazione con avvisi** ovvero di **accettazione ex art. 2 comma 3 del DM 23 febbraio 2017** si intende comunque acquisito. In questo caso il file oggetto della comunicazione può rappresentare una comunicazione ammissibile ma sono state individuate delle incongruenze con la dichiarazione collegata (nel caso di warning) ovvero potrebbero non essere specificate le giurisdizioni di competenza nel caso di comunicazione parziale, (nel caso descritto nell'art. 2 comma 3 del DM del 23 febbraio 2017). A fronte di quanto sopra, le informazioni contenute nella comunicazione in parola, potranno essere inviate alle giurisdizioni fiscali di competenza, non appena saranno risolte le eventuali possibili incongruenze.
- **Esito negativo:** è fornita una ricevuta con una descrizione analitica degli errori riscontrati. In questo caso **tutta la fornitura** si intende respinta. Il file il cui controllo in accoglienza produce una **ricevuta di scarto** si intende non acquisito e pertanto l'*Entità tenuta alla rendicontazione* potrà ritrasmetterlo opportunamente corretto entro i termini previsti.

### 3.4 TIPI DI COMUNICAZIONI

I tipi di comunicazione ammessi sono riportati nell'elenco che segue:

- 1) **Comunicazione di nuovi dati.**
- 2) **Comunicazione sostitutiva di nuovi dati (nei termini)** – da utilizzare solamente entro i termini di scadenza ordinariamente previsti per la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate.
- 3) **Comunicazione di annullamento (nei termini)** – da utilizzare solamente entro i termini di scadenza ordinariamente previsti per la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate.

- 4) **Comunicazione correttiva/annullamento di dati già inviati (oltre i termini)**  
– da utilizzare solamente oltre i termini della prima comunicazione in cui è stato inviato un Messaggio iniziale di nuovi dati. Sono previste le seguenti comunicazioni:
- a. nella comunicazione correttiva o di annullamento dovrà essere inviato un Messaggio di correzioni o di annullamento in cui saranno indicati i singoli elementi correggibili (da correggere/annullare);
  - b. nella comunicazione integrativa, si dovrà ripetere per intero l'elemento ReportingEntity, oltre alle nuove informazioni, per collegare tali nuove informazioni alle precedenti trasmesse. La ripetizione del ReportingEntity dovrà essere fatta utilizzando OECD0 e dovrà essere ripetuto il anche il DocRefId precedentemente trasmesso.

### 3.5 COMUNICAZIONI NEI TERMINI

Entro i termini della comunicazione di rendicontazione all'Agenzia delle entrate, e quindi entro i 12 mesi successivi all'ultimo giorno del periodo di imposta è consentito effettuare:

- Comunicazioni di nuovi dati
- Comunicazioni sostitutive di nuovi dati
- Comunicazioni di annullamento

**Nota:** nel caso in cui la comunicazione è **oggetto di scarto** nei 15 giorni anteriori alla scadenza del termine, l'entità tenuta alla rendicontazione può procedere alla trasmissione entro i 15 giorni successivi alla data indicata in ricevuta e l'Agenzia delle entrate invierà alle giurisdizioni fiscali solo l'ultima comunicazione significativa accolta con esito positivo.

#### 3.5.1 COMUNICAZIONI DI NUOVI DATI

Annualmente è richiesto di ottemperare al primo invio di nuovi dati per lo **specifico periodo di imposta di rendicontazione**, entro i termini, comunicando all'Agenzia delle entrate **un unico file** con le informazioni richieste per la rendicontazione.

Nel periodo indicato (cioè entro il termine previsto), eventuali invii successivi al primo, dovuti a modifiche/correzioni/integrazione/cancellazioni, devono essere

effettuati mediante la prevista comunicazione descritta nel paragrafo **Comunicazioni sostitutive di nuovi dati nei termini**.

Nel periodo indicato (cioè entro il termine previsto), l'eventuale annullamento completo di una comunicazione di nuovi dati, senza sostituzione, deve essere fatto mediante la prevista comunicazione descritta nel paragrafo **Comunicazioni di annullamento nei termini**.

Per evitare errori nella cronologia delle acquisizioni, eventuali invii successivi al primo devono essere effettuati solo dopo la ricezione dell'esito (ricevuta) dell'invio precedente. Per ciascun invio è in ogni caso verificata l'univocità nel tempo e nello spazio degli *identificativi* (**MessageRefId** e **DocSpec**) e pertanto **non potranno essere utilizzati gli stessi identificativi utilizzati in eventuali invii precedenti accolti con esito positivo**.

L'Entità tenuta alla rendicontazione, che effettuerà una **Comunicazione di nuovi dati oltre la data di scadenza, ma comunque nei 15 giorni successivi in caso di errata comunicazione avvenuta prima dei 15 giorni del termine**, a seguito della ritrasmissione del file corretto, in caso di esito positivo dei controlli in fase di accoglienza, non riceverà una **segnalazione di tardività evidenziata nella ricevuta**. Il file sarà comunque accettato dall'Agenzia delle Entrate ed inviato alle autorità competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, alla scadenza di un periodo di consolidamento delle comunicazioni sulla base del periodo di imposta di rendicontazione. Tale comunicazione è da considerarsi nei termini ai fini dell'invio.

L'Entità tenuta alla rendicontazione, che effettuerà per la prima volta una **Comunicazione di nuovi dati oltre il termine previsto**, in caso di esito positivo dei controlli in fase di accoglienza riceverà una **segnalazione di tardività evidenziata nella ricevuta**. Il file sarà comunque accettato dall'Agenzia delle Entrate ed inviato alle autorità competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, in un momento potenzialmente successivo a quello atteso per il consolidamento delle comunicazioni in base al periodo di imposta.

### **3.5.2 COMUNICAZIONI SOSTITUTIVE DI NUOVI DATI NEI TERMINI**

La Comunicazione sostitutiva di nuovi dati ha le seguenti caratteristiche:

- è valida ed accettata solamente se inviata entro la scadenza ovvero entro il quindicesimo giorno dal termine di scadenza previsto per la comunicazione annuale in caso di scarto ricevuto entro i 15 giorni dalla scadenza.

- *si differenzia dalla Comunicazione di nuovi dati, poiché in essa è esplicitamente riferito l'identificativo del messaggio immediatamente **precedente** che si intende annullare. Questa informazione deve essere riportata nell'apposito elemento **CorrMessageRefId** del **MessageSpec**.*

E' possibile comunicare una successione di Comunicazioni sostitutive di nuovi dati solamente dopo avere inviato una Comunicazione di nuovi dati, sapendo che l'ultima comunicazione annulla solamente la precedente.

Nel periodo indicato (e cioè entro i termini), tutte le comunicazioni precedenti l'ultima comunicazione di nuovi dati, ove sostituite da una nuova comunicazione acquisita con esito positivo, non saranno prese in considerazione nell'ambito dello scambio automatico con le autorità competenti delle giurisdizioni oggetto di comunicazione; conseguentemente, non potranno essere oggetto di successive modifiche con invii di tipo correttivo o di annullamento di singoli documenti, né di annullamenti dell'intera comunicazione.

Qualora l'*Entità tenuta alla rendicontazione*, dopo aver inviato una comunicazione di nuovi dati eventualmente seguita da sostitutiva, si accorge – entro il termine previsto – di dovere annullare tutte le comunicazioni precedentemente inviate, può utilizzare – sempre entro il termine previsto – una **Comunicazione di annullamento nei termini**. Tale comunicazione avrà l'effetto di annullare ogni precedente comunicazione.

Se l'*Entità tenuta alla rendicontazione* intende modificare una comunicazione **oltre** il termine previsto deve in ogni caso inviare una comunicazione di correttiva/annullamento di dati già inviati per la cui descrizione si rimanda al capitolo **Comunicazioni oltre i termini**.

### **3.5.3 COMUNICAZIONI DI ANNULLAMENTO NEI TERMINI**

Entro il termine previsto, nel caso in cui l'*Entità tenuta alla rendicontazione* intenda annullare **senza sostituire** una precedente comunicazione di nuovi dati o una precedente comunicazione sostitutiva di nuovi dati, deve fare una **Comunicazione di annullamento nei termini**, che avrà l'effetto di annullare tutti gli invii precedenti.

Tale tipo di comunicazione non sarà accolta oltre i termini, se l'*Entità tenuta alla rendicontazione* ha inviato precedentemente una comunicazione di nuovi dati riferita allo stesso periodo. Di tale eventualità sarà data evidenza nella ricevuta di scarto del flusso. In questo caso l'*Entità tenuta alla rendicontazione* dovrà inviare una comunicazione correttiva/annullamento dell'intero messaggio, secondo le modalità previste nel paragrafo successivo **Comunicazioni oltre i termini**.

### 3.5.4 COMUNICAZIONI OLTRE I TERMINI

Dal giorno successivo al termine previsto per la comunicazione annuale ovvero, dal giorno successivo ai 15gg oltre i termini, qualora l'Entità tenuta alla rendicontazione abbia inviato una comunicazione che sia stata scartata nei 15 giorni prima della scadenza dei termini e a condizione che l'invio corretto avvenga entro i 15 giorni successivi alla data indicata nella ricevuta di scarto, è possibile trasmettere:

1. **comunicazioni di nuovi dati (tardivi o integrativi);**
2. **comunicazioni correttive** di singoli elementi correggibili, presenti in comunicazioni precedentemente inviate **mai sostituiti o annullati;**
3. **comunicazioni di annullamento** di singoli elementi correggibili, presenti in comunicazioni precedentemente inviate **mai sostituiti o annullati;**

In fase di accoglienza telematica, sono attivati i controlli specifici della tipologia di comunicazione, ed in particolare, fra l'altro:

- Per le comunicazioni di nuovi dati, sarà verificata l'univocità degli *identificativi* comunicati. Nella verifica dell'univocità, si considereranno come già utilizzati anche quegli identificativi inclusi in comunicazioni sostituite, secondo le modalità definite per le comunicazioni nei termini.
- Per le comunicazioni di tipo correttivo o annullamento di singoli documenti sarà verificata sia l'univocità di ogni *identificativo* comunicato corrispondente al dato correttivo, sia la presenza e la validità degli identificativi dei documenti che si intendono correggere o annullare.

#### 4. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO TELEMATICO

Questo paragrafo descrive le modalità di compilazione del file che l'Entità tenuta alla rendicontazione deve comunicare all'Agenzia delle entrate.

- il **Messaggio Telematico** necessario ad effettuare la comunicazione tramite il canale telematico. Tale messaggio si basa su uno Schema XML specifico e rappresenta il contenitore per la trasmissione del **Messaggio CbCR** (Country by Country Report) contenente gli effettivi dati oggetto dell'adempimento;
- il **Messaggio CbCR** contiene i dati oggetto dell'adempimento, ed anche esso si basa su uno Schema XML specifico. Le regole di compilazione del **Messaggio CbCR** sono descritte nel prossimo capitolo.

Di seguito è descritta la modalità di compilazione del Messaggio Telematico.


##### 4.1 SCHEMA DI RIFERIMENTO DEL MESSAGGIO TELEMATICO

Lo schema di riferimento del Messaggio Telematico è telematico versione 1 ed esso si compone dei seguenti file:

- telematico\_v1.xsd – il file principale
- fornituraCbCR\_v1.0.1.xsd – il file che implementa la fornitura CbCR


##### 4.1.1 STRUTTURA GENERALE DEL MESSAGGIO TELEMATICO

Lo schema prevede la definizione di un elemento principale (radice della struttura) denominato **Messaggio**. Esso è un elemento xml di tipo complesso contenente la sequenza ordinata di due sotto-elementi obbligatori **Intestazione** e **Contenuto** dei quali può essere presente una sola occorrenza.



#### 4.1.2 **INTESTAZIONE**

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso **Intestazione\_Type** illustrato nella figura seguente.



L'elemento **Intestazione** deve contenere i seguenti sotto elementi semplici rispettando la sequenza indicata:

##### 4.1.2.1 **CodiceFiscaleFornitore**

Il **CodiceFiscaleFornitore** è un elemento obbligatorio di tipo semplice che deve contenere il **codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica**. Il dato è di tipo alfanumerico e può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica).


Qualora il soggetto responsabile della trasmissione sia l'entità tenuta alla rendicontazione, in questo elemento occorre specificare il codice fiscale di detta entità; qualora invece l'entità tenuta alla rendicontazione si avvalga, quale responsabile per la trasmissione di un intermediario abilitato, l'elemento dovrà contenere il codice fiscale di tale intermediario.

##### 4.1.2.2 **SpazioServizioTelematico**

Lo **SpazioServizioTelematico** è un elemento opzionale che deve contenere alcune informazioni riservate al servizio telematico. Tale elemento, pertanto, viene creato esclusivamente da funzionalità predisposte dal servizio telematico. Il dato in esso contenuto è di tipo alfanumerico.

### 4.1.3 CONTENUTO

L'elemento xml denominato **Contenuto** deve contenere, al suo interno, i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica. Pertanto è un elemento di tipo complesso **Contenuto\_Type** illustrato nella figura successiva.



In particolare tale elemento prevede un attributo denominato **CodiceFornitura** ed un sotto-elemento **Fornitura**.

L'attributo **CodiceFornitura** identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file. Tale elemento di tipo semplice è obbligatorio e deve essere composto da 5 caratteri alfanumerici maiuscoli. Per questa tipologia di comunicazione deve assumere il seguente valore "**CBC17**".

L'elemento xml denominato **Fornitura**, invece, è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di fornitura XML, in questo caso, dalla struttura XML del CbCR dell'OCSE.

## 5. REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO COUNTRY BY COUNTRY REPORT

Questo capitolo descrive le modalità di compilazione del Messaggio Country by Country Report (che costituirà il contenuto della Fornitura nel Messaggio Telematico) che l'Entità tenuta alla rendicontazione deve inviare all'Agenzia delle entrate.

### 5.1 SCHEMA DI RIFERIMENTO PER CBCR

Lo Schema di riferimento per il Messaggio Country by Country Report è il CbcXML v1.0.1 pubblicato sul [portale dedicato dell'OECD](#) e si compone dei seguenti file xsd:



- CbcXML\_v1.0.1.xsd
- isobctypes\_v1.0.1.xsd
- oecdtypes\_v4.1.xsd

Eventuali aggiornamenti allo Schema di riferimento saranno adottati dall'Agenzia delle entrate, ai fini delle comunicazioni.

Il file XML deve essere formalmente valido rispetto allo Schema CbCXML.

**Nota:** si tenga presente che le regole formali definite nello Schema CbCXML sono necessarie ma non sufficienti al fine di produrre un file XML corretto. Nella produzione del file XML dovranno essere seguite anche delle regole di compilazione dei dati che saranno dettagliate nel seguito di questo documento (p.e. formattazione degli identificativi, altro).


**Nota:** la tabella che segue, fornisce alcune informazioni relative all'interpretazione grafica dei componenti che costituiscono un generico file xml e che potranno essere utili nella comprensione delle figure riportate nel documento.

	Elemento obbligatorio
	Elemento opzionale
	Elemento ripetuto 0 o più volte
	Sequenza ordinata di elementi (sequence)
	Alternativa tra due o più elementi (choice)


## 5.2 STRUTTURA GENERALE DEL MESSAGGIO CBCR

Lo Schema CbCXML descrive il formato e la struttura del **Messaggio CbCR**, il quale si compone nei seguenti blocchi principali di informazioni, aventi come origine l'elemento **CBC\_OECD** (con attributo **version**, la versione dello schema a cui si riferisce, p.e. "1.0"):


- il **MessageSpec**
- **CbcBody**



Il blocco **MessageSpec**, le cui regole di compilazione sono definite **MessageSpec\_Type**, contiene le informazioni di identificazione del messaggio, il periodo di riferimento e la natura delle informazioni comunicate (p.e. nuovi dati o correttive).



Il blocco **CbcBody** di tipo **CbcBody\_Type**, contiene le informazioni relative ai blocchi informativi che costituiscono il vero e proprio *rendiconto*, quali l'anagrafica dell'Entità tenuta alla rendicontazione, un insieme di Rendiconti (uno per paese) ed un insieme di Informazioni aggiuntive (**generali e validi per tutti i paesi p.e. la denominazione del Gruppo di imprese multinazionali**, ovvero riferibili ad **uno specifico rendiconto di un particolare paese** o ad una parte di esso, p.e. la sezione della tassazione o altro).



In base allo Schema CbCXML, il Messaggio *CbCR* è composto da un unico elemento di base, detto **CBC\_OECD** avente come attributo la versione dello Schema di riferimento e contenente a sua volta un blocco **MessageSpec** e uno o più blocchi **CbcBody**.

*Per i messaggi inviati all’Agenzia delle Entrate è previsto che la **molteplicità del blocco CbcBody sia obbligatoriamente pari a 1.***

**In caso di comunicazione di annullamento nei termini**, l’elemento **CbcBody** non deve contenere alcuna informazione ulteriore. Si veda a tal proposito il paragrafo “*Esempio di Messaggio annullamento nei termini*”.

### **5.2.1 INFORMAZIONI TECNICHE DI IDENTIFICAZIONE E NATURA DELLA COMUNICAZIONE**

All’interno del **Messaggio CbCR** i blocchi di informazione principali sono costituiti da:

- **MessageSpec**,
- **ReportingEntity**,
- **CbcReports**,
- **AdditionalInfo**

Essi sono caratterizzati, fra l’altro, dalla presenza di elementi necessari a **identificarli univocamente** e a **descrivere il significato all’interno del processo di comunicazione** :

- **MessageSpec**: contiene le specifiche di identificazione e semantiche a livello di **Messaggio**.
- **CbcBody/ReportingEntity/DocSpec**: contiene le specifiche di identificazione e semantiche a livello di **Documento**, del blocco di informazione relativo all’elemento **ReportingEntity**.
- **CbcBody/CbcReports/DocSpec**: contiene le specifiche di identificazione e semantiche a livello di **Documento**, del blocco di informazione relativo all’elemento **CbcReports**.

- **CbcBody/AdditionalInfo/DocSpec**: contiene le specifiche di identificazione e semantiche a livello di **Documento**, del blocco di informazione relativo all'elemento **AdditionalInfo**.

**Nota:** per **Documento** si intende *il minimo blocco di informazione correggibile*.

#### 5.2.1.1 **MessageSpec** nell'identificazione del messaggio e natura della comunicazione


L'elemento **MessageSpec** è istanza del tipo complesso **MessageSpec\_Type** ed in questa sezione ne descriviamo gli elementi che a sua volta lo compongono, *relativamente alle sole informazioni di identificazione e natura della comunicazione* (per una descrizione più dettagliata si rimanda al capitolo successivo).

#	Elemento di identificazione	Descrizione
1	<b>MessageRefId</b>	<p><b>MessageRefId</b> deve sempre essere specificato e deve contenere un testo con una specifica formattazione che rappresenta l'<b>identificativo univoco nel tempo e nello spazio del messaggio</b>. Questo identificativo permette sia all'<i>Entità tenuta alla rendicontazione</i>, sia all'Agenzia delle entrate, di identificare e riferire il messaggio in processi successivi.</p> <p>Per assicurare la menzionata univocità nel tempo e nello spazio è richiesta la seguente formattazione:</p> <p style="text-align: center;">&lt;IT&gt;&lt;ANNO RIFERIMENTO&gt;-&lt;CF&gt;&lt;PROGRESSIVO INVIO&gt;</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;IT&gt; è sempre il valore costante lungo <i>2 caratteri</i></li> <li>• &lt;ANNO RIFERIMENTO&gt; è una stringa lunga <i>4 caratteri</i> numerici che rappresenta l'anno del periodo di imposta di rendicontazione.</li> <li>• - (<b>dash</b>) è il segno meno che serve come <b>separatore</b></li> <li>• &lt;CF&gt; è una stringa lunga <i>11 caratteri</i> alfanumerici che rappresenta il Codice fiscale dell'<i>Entità tenuta alla rendicontazione</i>.</li> <li>• &lt;PROGRESSIVO INVIO&gt; è una stringa lunga <i>10 caratteri</i> numerici che rappresenta il numero progressivo dell'invio, il numero deve essere compilato con allineamento a destra e zeri a riempimento a sinistra fino a raggiungere la lunghezza stabilita.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> relativamente alla seconda comunicazione per il periodo 2016, l'<i>Entità tenuta alla rendicontazione</i> avente CF 9999999999, comporrà il seguente identificativo:</p> <p>&lt;MessageRefId&gt;IT2016-99999999990000000001&lt;/MessageRefId&gt;</p> <p>In base a quanto detto, il valore specificato nell'elemento <code>MessageRefId</code>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene rappresentato sempre con una sequenza alfanumerica lunga <b>28 caratteri</b></li> <li>• non dovrà mai contenere spazi al suo interno, né prima e né dopo.</li> </ul> <p>Il programma di controllo ne verificherà la correttezza formale secondo la struttura indicata, mentre l'univocità nello spazio e nel tempo sarà verificata al momento del ricevimento del file.</p>

#	Elemento di identificazione	Descrizione						
2	<b>MessageTypeIndic</b>	<p><b>MessageTypeIndic</b> è l'indicatore del tipo di messaggio.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CBC401</td> <td>Il messaggio contiene nuovi dati.</td> </tr> <tr> <td>CBC402</td> <td>Il messaggio contiene correttive/annullamento per informazioni precedentemente inviate.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b> se il valore dell'elemento è <b>CBC401</b>, allora tutti i dati riportati nel messaggio sono tutti nuovi dati. Altrimenti se il valore è <b>CBC402</b> allora tutti i dati riportati nel messaggio devono essere corretti/annullati. Non è permesso un mix dei due tipi. A tal proposito, si consultino le istruzioni di <b>identificazione dei documenti</b>.</p>	Valore	Significato	CBC401	Il messaggio contiene nuovi dati.	CBC402	Il messaggio contiene correttive/annullamento per informazioni precedentemente inviate.
Valore	Significato							
CBC401	Il messaggio contiene nuovi dati.							
CBC402	Il messaggio contiene correttive/annullamento per informazioni precedentemente inviate.							
3	<b>CorrMessageRefId</b>	<p><b>CorrMessageRefId</b> deve essere utilizzato esclusivamente per le <b>comunicazioni sostitutive di nuovi dati fatte entro il termine ordinariamente previsto eventualmente tenendo in considerazione i 15 giorni per riproporre l'invio nel caso di scarto ricevuto nei 15 giorni entro la scadenza dei termini</b> e deve contenere il <b>MessageRefId</b> della comunicazione immediatamente precedente ed accolta con esito positivo e mai sostituita né annullata da altre comunicazioni.</p>						

### 5.2.1.2 DocSpec nell'identificazione del documento e natura della comunicazione

L'elemento **DocSpec** è istanza del tipo di dato complesso **DocSpec\_Type**. Questo elemento è utilizzato all'interno delle definizioni degli elementi **ReportingEntity**, **CbcReports** ed **AdditionalInfo**. Tramite l'elemento **DocSpec**, questi elementi (cosiddetti correggibili), potranno essere riferiti nel processo di correzione e modifica dei dati già inviati.



Di seguito sono descritti gli elementi che compongono l'elemento **DocSpec** compresa la *namings convention* che si intende dare agli identificativi che **DocRefId** può assumere.

Elemento/Attributo	Descrizione																		
DocTypeIndic	<p>Rappresenta il tipo dei dati che vengono inviati e definisce la natura della comunicazione. I possibili valori sono riportati nella tabella che segue:</p> <table border="1" data-bbox="756 792 1136 1227"> <thead> <tr> <th>Valore</th> <th>Significato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OECD0</td> <td>Resend Data</td> </tr> <tr> <td>OECD1</td> <td>New Data</td> </tr> <tr> <td>OECD2</td> <td>Corrected Data</td> </tr> <tr> <td>OECD3</td> <td>Deletion of Data</td> </tr> <tr> <td>OECD10</td> <td>Resenf Test Data</td> </tr> <tr> <td>OECD11</td> <td>New Test Data</td> </tr> <tr> <td>OECD12</td> <td>Corrected Test Data</td> </tr> <tr> <td>OECD13</td> <td>Deletion of Test Data</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>OECD1</b> può essere utilizzato solo per documenti contenenti nuovi dati ovvero in caso di Comunicazione di annullamento entro i termini, in abbinamento a <b>MessageTypeIndic = CBC401</b>.</p> <p><b>OECD2</b> e <b>OECD3</b> possono essere utilizzati solo in messaggi di correttiva/annullamento, in abbinamento a <b>MessageTypeIndic = CBC402</b>.</p> <p><b>OECD0</b> rappresenta l'opzione di ritrasmissione e deve essere utilizzata solamente nel caso in cui si comunicano nuovi dati relativamente agli elementi correggibili <b>CbcReports</b> ovvero anche <b>AdditionalInfo</b> tutte le volte che l'elemento <b>ReportingEntity</b> sia già stato trasmesso in un messaggio precedente.</p> <p><b>OECD10, OECD11, OECD12, OECD13</b> possono essere utilizzati solo per messaggi durante un periodo concordato di TEST e <b>non sono ammessi in messaggi contenenti dati reali o in un ambiente di produzione</b>. I documenti caratterizzati da questi tipi non saranno oggetto di scambio. La ricevuta del file contenete questi tipi di documento ne darà evidenza. Il loro utilizzo all'interno del messaggio segue le regole già enunciate per i rispettivi valori non di test, OECD0 ,OECD1, OECD2, OECD3</p>	Valore	Significato	OECD0	Resend Data	OECD1	New Data	OECD2	Corrected Data	OECD3	Deletion of Data	OECD10	Resenf Test Data	OECD11	New Test Data	OECD12	Corrected Test Data	OECD13	Deletion of Test Data
Valore	Significato																		
OECD0	Resend Data																		
OECD1	New Data																		
OECD2	Corrected Data																		
OECD3	Deletion of Data																		
OECD10	Resenf Test Data																		
OECD11	New Test Data																		
OECD12	Corrected Test Data																		
OECD13	Deletion of Test Data																		
DocRefId	<p>Riferimento univoco per gli elementi correggibili, <b>ReportingEntity</b> e <b>CbcReports</b>, <b>AdditionalInfo</b>.</p> <p><b>DocRefId</b> deve assumere sempre un valore univoco nel tempo e nello spazio (non possono essere</p>																		

Elemento/Attributo	Descrizione
	<p>indicati due <b>DocRefId</b> uguali nello stesso messaggio né in messaggi già inviati ed accolti con esito positivo).</p> <p><b>DocRefId</b> deve avere la seguente formattazione:</p> <p style="text-align: center;">&lt;IT&gt;&lt;ANNO RIFERIMENTO&gt;-</p> <p>&lt;CF&gt;&lt;IDENTIFICATIVO_LINGUAGGIO&gt;&lt;IDENTIFICATIVO_BLOCCO&gt;&lt;PROGRESSIVO_RECORD&gt;</p> <p>Dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;IT&gt; è sempre il valore costante lungo <i>2 caratteri</i></li> <li>• &lt;ANNO RIFERIMENTO&gt; è una stringa lunga <i>4 caratteri</i> numerici che rappresenta il periodo di riferimento dei dati. Deve coincidere con l'anno riportato nel <b>ReportingPeriod</b> del <b>MessageSpec</b></li> <li>• - (<b>dash</b>) è il segno meno che serve come <b>separatore</b></li> <li>• &lt;CF&gt; è una stringa lunga <i>11 caratteri</i> alfanumerici che rappresenta il Codice fiscale dell' <i>Entità tenuta alla rendicontazione</i></li> <li>• &lt;IDENTIFICATIVO_LINGUAGGIO&gt; è una stringa lunga <i>2 caratteri</i> che specifica il <i>regime linguistico</i>, e può valere: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>IT</b> per la lingua italiana [oppure]</li> <li>○ <b>EN</b> per la lingua inglese[oppure]</li> <li>○ <b>00</b> se non è necessario specificare la lingua da utilizzare.</li> </ul> </li> <li>• &lt;IDENTIFICATIVO_BLOCCO&gt; è una stringa lunga <i>2 caratteri</i> di valore costante: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>RE</b> se il blocco a cui si riferisce è il <b>ReportingEntity</b>,</li> <li>○ <b>RP</b> se il blocco a cui si riferisce è un <b>CbcReports</b>,</li> <li>○ <b>AI</b> se il blocco a cui si riferisce è un <b>AdditionalInfo</b>.</li> </ul> </li> <li>• &lt;PROGRESSIVO_RECORD&gt; è una stringa lunga <i>10 caratteri</i> numerici che rappresenta un numero progressivo del record, il numero deve essere compilato con allineamento a destra e zeri a riempimento a sinistra fino a raggiungere la lunghezza stabilita.</li> </ul> <p><b>Esempio:</b> relativamente all'anno di riferimento 2016, l'<i>Entità tenuta alla rendicontazione</i>, avente CF 9999999999, può comporre il seguente identificativo per il blocco <b>ReportingEntity</b>:</p> <p>&lt;DocRefId&gt;IT2016-999999999900RE0000000001&lt;/DocRefId&gt;</p> <p>Nel caso vengano comunicati due <b>CbcReports</b> questi potranno avere i seguenti identificativi:</p> <p>&lt;DocRefId&gt;IT2016-999999999900RP0000000001&lt;/DocRefId&gt;</p> <p>&lt;DocRefId&gt;IT2016-999999999900RP0000000002&lt;/DocRefId&gt;</p> <p>Nel caso venga comunicato un <b>AdditionalInfo</b>, tenendo in considerazione che si deve specificare regime linguistico, questo potrà avere un identificativo così composto,:</p> <p>&lt;DocRefId&gt;IT2016-9999999999ENAI0000000001&lt;/DocRefId&gt; e</p> <p>&lt;DocRefId&gt;IT2016-9999999999ITAI0000000002&lt;/DocRefId&gt;</p> <p>L'identificativo espresso in <b>DocRefId</b> viene rappresentato sempre con una sequenza alfanumerica lunga <b>32 caratteri</b></p>
CorrMessageRefId	Questo elemento non deve essere <b>mai</b> utilizzato.

Elemento/Attributo	Descrizione
CorrDocRefId	<p>Nel caso di una correzione o annullamento, questo identificativo riferisce il <b>DocRefId</b> dell'elemento da invalidare, precedentemente inviato. Pertanto deve avere la stessa struttura del <b>DocRefId</b>.</p> <p>L'elemento <b>CorrDocRefId</b> è da utilizzare solo quando il <b>DocTypeIndic</b> assume valori <b>OECD2</b> o <b>OECD3</b> e <b>MessageTypeIndic</b> assume valori <b>CBC402</b>, cioè se si intende effettuare una comunicazione di tipo "correttivo" o "di annullamento" di informazioni precedentemente inviate.</p> <p>Il <b>CorrDocRefId</b> eventualmente indicato deve contenere lo stesso anno di riferimento del <b>DocRefId</b> e di quello indicato nel <b>ReportingPeriod</b>.</p> <p>Non possono essere presenti nella stesso messaggio due <b>CorrDocRefId</b> uguali.</p> <p>Il <b>CorrDocRefId</b> indicato deve riferirsi a un Documento mai invalidato da precedenti comunicazioni.</p>

### 5.3 STRUTTURA IN DETTAGLIO DEL MESSAGGIO CBCR

In questo capitolo viene presentata la struttura e le definizioni dei tipi di dato definiti nello Schema **CbCXML v.1.0**.

Riepiloghiamo di seguito la struttura dei due elementi principali che compongono un **Messaggio CbCR**, il **MessageSpec** e il **CbcBody**, e per ogni elemento della struttura se ne specifica la molteplicità.

L'elemento **MessageSpec** di tipo **MessageSpec\_Type**, definisce le **Specifiche di messaggio** che contengono particolari informazioni di intestazione che descrivono il messaggio ed ha la seguente struttura:

Struttura Message_Type		Molteplicità
MessageSpec		1..1
	SendingEntityIN	1..1
	TrasmittingCountry	1..1
	ReceivingCountry	1..N
	MessageType	1..1
	Warning	0..1
	Contact	1..1
	MessageRefId	1..1
	MessageTypeIndic	0..1
	CorrMessageRefId	0..1
	ReportingPeriod	1..1
	Timestamp	1..1

L'elemento **CbcBody** di tipo **CbcBody\_Type** definisce il **Corpo del messaggio** che contiene l'informazione di rendicontazione ed ha la seguente struttura base:

Struttura CbcBody_Type		Molteplicità
ReportingEntity		0..1
CbcReports		0..N
	Summary	1..1
	ConsEntities	1..N
AdditionalInfo		0..N

**Poiché non è permessa la comunicazione di più entità tenute alla rendicontazione all'interno dello stesso messaggio, si applica la restrizione che l'elemento CbcBody non ammette molteplicità.**

Nella successive sezioni di questo documento verranno analizzati tutti gli elementi nel dettaglio specificando, il *nome dell'elemento*, il *tipo di dato* (tipi di dato **complessi**, **comuni**, **generici** e **semplici**), *l'obbligatorietà*, *la molteplicità*, *i controlli e le regole operative* previsti e richiesti per la compilazione delle comunicazioni.

### 5.3.1 DEFINIZIONI E REGOLE DELL'ELEMENTO MESSAGE SPEC

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>MESSAGE SPECIFICATION</b>				
<b>MessageSpec</b>	Sì	1	<i>MessageSpec_Type</i>	<p>L'elemento <b>MessageSpec</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SendingEntityIN;</li> <li>• TransmittingCountry ;</li> <li>• ReceivingCountry;</li> <li>• MessageType;</li> <li>• Contact;</li> <li>• MessageRefId;</li> <li>• ReportingPeriod;</li> <li>• Timestamp.</li> </ul> <p>L'elemento MessageSpec <b>può</b> anche essere caratterizzato dai seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MessageTypeIndic;</li> <li>• CorrMessageRefId;</li> <li>• Language;</li> <li>• Warning;</li> </ul>
<b>SendingEntityIN</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-TOKEN</u>	<p>L'elemento <b>SendingEntityIN</b> rappresenta il numero di identificazione dell'<b>Entità tenuta alla rendicontazione</b>.</p> <p>L'<b>Entità tenuta alla rendicontazione</b> <b>deve</b> specificare in questo elemento il suo <b>codice fiscale</b> e lo stesso codice fiscale dovrà essere specificato anche nell'elemento <b>TIN</b> dell'elemento <b>ReportingEntity</b>.</p>

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
				Il codice fiscale dell'Entità tenuta alla rendicontazione <b>deve</b> essere stato presentato in <i>Dichiarazione dei Redditi Società di Capitali per il periodo di riferimento</i> (controllo di esistenza) e <b>deve</b> essere attribuito ad una Persona Giuridica (controllo di congruenza).
<b>TransmittingCountry</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	L'elemento <b>TransmittingCountry</b> identifica il codice del paese che invia il messaggio e <b>deve</b> essere specificato sempre <b>IT</b> (Codice paese per Italia).
<b>ReceivingCountry</b>	Sì	N	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	L'elemento <b>ReceivingCountry</b> identifica il codice del Paese di residenza delle Entità appartenente al Gruppo Multinazionale. <b>Nota:</b> l'elemento <b>ReceivingCountry</b> ha molteplicità <b>N</b> per cui possono essere compilati tanti elementi <b>ReceivingCountry</b> con il Codice del Paese di residenza delle Entità appartenente al gruppo oggetto della rendicontazione, dei quali, almeno uno <b>deve</b> contenere il Codice paese per Italia, <b>IT</b> ;
<b>MessageType</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-TOKEN</u>	L'elemento <b>MessageType</b> deve contenere il codice che contestualizza il messaggio nello scambio dei dati basato sul <i>Country by Country Reporting</i> e <b>deve</b> valere <b>CBC</b> ;
<b>Language</b>	No	1	<u>GEN-DT-TOKEN</u>	L'elemento <b>Language</b> identifica il linguaggio di compilazione delle informazioni riportate in forma testuale nell'elemento <b>AdditionalInfo</b> ; Tale elemento <b>deve</b> valere EN.
<b>Warning</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	Istruzioni di avvertenza specifiche circa l'uso del contenuto del messaggio. <b>Nota:</b> se i dati del rendiconto sono riferiti ad un periodo diverso da quello di un esercizio completo, allora si può riportare in questo elemento ed in forma narrativa, l'effettivo periodo, per esempio ed in funzione di quanto indicato nell'elemento <b>Language</b> (EN): "ten month period"
<b>Contact</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	Informazioni di contatto che identificano il mittente del messaggio. È <b>obbligatorio</b> inserire l'indirizzo di posta elettronica o di <b>PEC</b> al quale risponde l'Entità tenuta alla rendicontazione per lo scambio dati <i>Country by Country Reporting</i> .
<b>MessageRefId</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	L'elemento <b>MessageRefId</b> permette l'identificazione univoca nel tempo e nello spazio del messaggio. L'identificativo deve sempre essere espresso nella


Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
				formattazione prevista, alla quale si rimanda.
<b>MessageTypeIndic</b>	No	1	<u>MessageTypeIndic</u>	L'elemento <b>MessageTypeIndic</b> rappresenta l'indicatore del tipo di messaggio e definisce la natura della comunicazione. Esso può valere <b>CBC401</b> o <b>CBC402</b>
<b>CorrMessageRefId</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	L'elemento <b>CorrMessageRefId</b> <b>deve</b> essere utilizzato solo nel caso di <b>comunicazione sostitutiva di nuovi dati</b> entro il <i>quindicesimo giorno dal termine previsto di presentazione</i> ed in abbinamento al valore all'indicatore di tipo di messaggio <b>CBC401</b>
<b>ReportingPeriod</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-DATE</u>	L'elemento <b>ReportingPeriod</b> identifica l'ultimo giorno del periodo di rendicontazione a cui si riferisce il messaggio, nel formato YYYY-MM-DD. <b>Per esempio</b> , se il periodo del gruppo delle entità multinazionali va dal 1-APR-2016 al 31-MAR-2017, il <b>ReportingPeriod</b> dovrà contenere 2017-03-31. Se eccezionalmente il periodo di riferimento non corrispondesse al totale di 12 mesi, tale periodo dovrà essere indicato in forma di narrazione nell'elemento <b>Warning</b> .
<b>Timestamp</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-TIMESTAMP</u>	L'elemento <b>Timestamp</b> indica la data e l'orario di quando è stato compilato il messaggio: <b>Deve essere formattato</b> come segue: <b>YYYY-MM-DDThh:mm:ss</b> (si rimanda alla definizione del tipo di dato)

### 5.3.2 DEFINIZIONI E REGOLE DELL'ELEMENTO CbcBODY

Un elemento **CrsBody** di tipo **CbcBodyType**, rappresenta il blocco di informazione principale oggetto della comunicazione. Il blocco **CrsBody** è costituito dalla sequenza di tre elementi:


- un elemento **ReportingEntity** (correggibile);
- una o più istanze dell'elemento **CbcReports** (correggibile);
- una o più istanze dell'elemento **AdditionalInfo** (correggibile);

La struttura dell'elemento **CbcBody** è rappresentata in figura che segue.



### 5.3.2.1 Definizione di ReportingEntity


L'elemento **ReportingEntity** di tipo **CorrectableReportingEntity\_Type** è definito come **correggibile**. Il supporto che consente la correzione di tale elemento è dato a sua volta dall'elemento **DocSpec** di tipo **DocSpec\_Type** e per questo si rimanda al capitolo "**DocSpec nell'identificazione del documento e natura della comunicazione**".



Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>REPORTING ENTITY</b>				
<b>ReportingEntity</b>	Sì	1	<b>CorrectableReportingEntity_Type</b>	<p>Un elemento <b>ReportingEntity</b> contiene le informazioni relative all'<i>Entità tenuta alla rendicontazione</i>.</p> <p>L'elemento <b>ReportingEntity</b> ed è un elemento <b>correggibile</b> ed è definito dal <b>CorrectableReportingEntity_Type</b>.</p> <p>L'elemento <b>ReportingEntity</b> <b>deve</b> essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>Entity</b></li> <li>• un <b>ReportingRole</b></li> </ul>
<b>ENTITY</b>				
<b>Entity</b>	Sì	1	<b>OrganisationParty_Type</b>	<p>Un elemento <b>Entity</b> è definito in termini del tipo di dato <b>OrganisationParty_Type</b> a cui si rimanda.</p>
<b>REPORTING ROLE</b>				
<b>ReportingRole</b>	Sì	1	<b>CbcReportingRole_EnumType</b>	<p>Un elemento <b>ReportingRole</b> specifica il ruolo della <i>Entità tenuta alla rendicontazione</i> all'interno del Gruppo di Imprese Multinazionali.</p> <p>L'elemento <b>ReportingRole</b> è definito in termini del tipo di dato <b>CbcReportingRole_EnumType</b> e può assumere i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CBC701-Ultimate Parent Entity</b>, è l'Entità Controllante Capogruppo;</li> <li>• <b>CBC702-Surrogate Parent Entity</b>, è un'Entità diversa dalla Controllante capogruppo, p.e. l'Entità Supplente ovvero l'Entità Designata ovvero altra Entità diversa da quelle menzionate.</li> <li>• <b>CBC703-LocalFiling</b>, è una forma di comunicazione ammissibile o meno in particolari condizioni. Si faccia riferimento allo specifico capitolo.</li> </ul>

### 5.3.2.2 Definizione di CbcReports

L'elemento **CbcReports** di tipo **CorrectableCbcReports\_Type** è definito come **correggibile**. Il supporto che consente la correzione di tale elemento è dato a sua volta dall'elemento **DocSpec** di tipo **DocSpec\_Type** e per questo si rimanda al capitolo "**DocSpec nell'identificazione del documento e natura della comunicazione**".




Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>CBC REPORTS</b>				
<b>CbcReports</b>	No	0..N	<b>CorrectableCbcReports_Type</b>	<p>Un elemento <b>CbcReports</b> contiene le informazioni relative alla <i>rendicontazione</i>, distinte per giurisdizione fiscale.</p> <p><b>Nota:</b> dovranno essere riportati tanti <b>CbcReports</b> per quante singole giurisdizioni fiscali di residenza abbiano le <i>Entità appartenenti al Gruppo multinazionale</i>.</p> <p>L'elemento <b>CbcReports</b> è un elemento <b>correggibile</b> ed è definito dal <b>CorrectableCbcReports_Type</b>.</p> <p>L'elemento <b>CbcReports</b> <b>deve</b> essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un <b>ResCountryCode</b></li> <li>• un <b>Summary</b></li> <li>• una o più <b>ConsEntities</b></li> </ul>
<b>RESIDENCE COUNTRY CODE</b>				
<b>ResCountryCode</b>	Sì	1..1	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	Un elemento <b>ResCountryCode</b> <b>deve</b> contenere in questo contesto, il codice del paese della Giurisdizione Fiscale per la quale è preparato il <b>Summary</b> degli indicatori e la lista delle <b>ConstEntity</b> e le loro attività di business;
<b>SUMMARY</b>				
<b>Summary</b>	Sì	1..1	N/A	<p>Un elemento <b>Summary</b> contiene le informazioni di riepilogo sulla distribuzione dei dati delle Entità Costitutive nella pertinente giurisdizione fiscale, specificata nell'elemento <b>ResCountryCode</b> (con riferimento alla Tabella 1/allegato 1 del DM del 23 febbraio 2017).</p> <p>L'elemento <b>Summary</b> <b>deve</b> essere caratterizzata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sei elementi nei quali specificare l'ammontare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ProfitOrLoss;</b></li> <li>• <b>TaxPaid;</b></li> <li>• <b>TaxAccrued;</b></li> <li>• <b>Capital;</b></li> <li>• <b>Earnings;</b></li> <li>• <b>Assets;</b></li> </ul> </li> <li>• un elemento <b>NbEmployees;</b></li> <li>• un elemento <b>Revenues</b></li> </ul>
<b>NbEmployees</b>	Sì	1..1	<u>GEN-DT-AMOUNT</u>	Un elemento <b>NbEmployees</b> contiene il Numero totale di dipendenti di tutte le Entità Costitutive residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale.

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>REVENUES</b>				
Revenues	Sì	1..1	<u>N/A</u>	Un elemento <b>Revenues</b> contiene le informazioni sui <i>Ricavi</i> . L'elemento <b>Revenues</b> <b>deve</b> essere caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un elemento <b>Unrelated</b></li> <li>• un elemento <b>Related</b></li> <li>• un elemento <b>Total</b></li> </ul>
Unrelated	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>Unrelated</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente alla parte non correlata del ricavo. L'elemento <b>Unrelated</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
Related	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>Related</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente alla parte correlata del ricavo. L'elemento <b>Related</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
Total	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>Total</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente al totale del ricavo, somma della parte non correlata e della parte correlata. L'elemento <b>Total</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
<b>PROFIT OR LOSS</b>				
ProfitOrLoss	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>ProfitOrLoss</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente agli <i>Utili (Perdite) al lordo delle imposte sul reddito</i> . Le banche e gli altri enti creditizi e finanziari che utilizzano i dati del bilancio devono indicare la somma delle voci 250 e 280 del conto economico, quest'ultima al lordo delle imposte. L'elemento <b>ProfitOrLoss</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
<b>TAX PAID</b>				
TaxPaid	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>TaxPaid</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente alle <i>Imposte sul reddito pagate (in base alla contabilità di cassa)</i> . L'elemento <b>TaxPaid</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
<b>TAX ACCRUED</b>				
TaxAccrued	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>TaxAccrued</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente alle <i>Imposte sul reddito maturate (anno in corso)</i> . Le banche e gli altri enti creditizi e finanziari che utilizzano i dati del bilancio devono indicare la voce 260 del conto economico al netto delle imposte differite e anticipate e delle variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi. L'elemento <b>TaxAccrued</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
<b>CAPITAL</b>				
Capital	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>Capital</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente al <i>Capitale sociale</i> . Le banche e gli altri enti creditizi e finanziari che utilizzano i dati del bilancio devono indicare la voce 190 dello Stato Patrimoniale L'elemento <b>Capital</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
<b>EARNINGS</b>				
Earnings	Sì	1..1	<u>MonAmnt_Type</u>	Un elemento <b>Earnings</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente agli <i>Utili non distribuiti</i> . Le banche e gli altri enti creditizi e finanziari che utilizzano i dati del bilancio devono indicare la voce 170 dello Stato Patrimoniale L'elemento <b>Earnings</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
currCode	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>ASSETS</b>				
<b>Assets</b>	Sì	1..1	<b>MonAmt_Type</b>	Un elemento <b>Assets</b> specifica l'ammontare monetario corrispondente alle <i>Beni materiali diverse dalle disponibilità liquide e mezzi equivalenti</i> . Le banche e gli altri enti creditizi e finanziari che utilizzano i dati del bilancio devono indicare la voce 110 dello Stato Patrimoniale L'elemento <b>Assets</b> <b>deve</b> essere caratterizzato dall'attributo <b>currCode</b>
<b>currCode</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-CURRENCY</u>	L'attributo <b>currCode</b> specifica il codice della valuta.
<b>CONSTITUENTS ENTITIES</b>				
<b>ConstEntities</b>	Sì	1..N	<u>N/A</u>	Un elemento <b>ConstEntities</b> contiene le informazioni delle <i>Entità appartenenti al gruppo multinazionale</i> residenti nella pertinente giurisdizione fiscale, specificata nell'elemento <b>ResCountryCode</b> L'elemento <b>ConstEntities</b> <b>deve</b> essere caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un elemento <b>ConstEntity</b></li> <li>• uno o più elementi <b>BizActivities</b></li> </ul> L'elemento <b>ConstEntities</b> <b>può</b> essere caratterizzato da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un elemento <b>IncorpCountryCode</b></li> <li>• un elemento <b>OtherEntityInfo</b></li> </ul>
<b>CONSTITUENT ENTITY</b>				
<b>ConstEntitiy</b>	Sì	1..1	<b>OrganisationParty_Type</b>	Un elemento <b>ConstEntitiy</b> è definito in termini di <b>OrganisationParty_Type</b> ; si rimanda alla definizione di questo tipo nel capitolo dedicato ai tipi di dato comuni " <i>Definizione e regole degli elementi aventi tipi di dato comuni</i> ".
<b>INCORPORATION COUNTRY CODE</b>				
<b>IncorpCountryCode</b>	No	1..1	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	Un elemento <b>IncorpCountryCode</b> specifica il codice della Giurisdizione fiscale di costituzione o di organizzazione, se diversa dalla giurisdizione di residenza a fini fiscali.
<b>BUSINESS ACTIVITIES</b>				
<b>BizActivities</b>	Sì	1..N	<b>BizActivities_EnumType</b>	Un elemento <b>BizActivities</b> contiene la codifica dell'attività principale dell' <i>Entità appartenente al gruppo multinazionale</i> .
<b>OTHER ENTITY INFORMATION</b>				
<b>OtherEntityInfo</b>	No	1..1	<u>DT-GEN-FREETEXT</u>	L'elemento <b>OtherEntityInfo</b> contiene in forma di narrazione eventuali ulteriori informazioni riguardanti l' <i>Entità appartenente al gruppo multinazionale</i> .

### 5.3.2.3 Definizione di AdditionalInfo

L'elemento **AdditionalInfo** di tipo **CorrectableAdditionalInfo\_Type** è definito come **correggibile**. Il supporto che consente la correzione di tale elemento è dato a sua volta dall'elemento **DocSpec** di tipo **DocSpec\_Type** e per questo si rimanda al capitolo "**DocSpec nell'identificazione del documento e natura della comunicazione**".



Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>ADDITIONAL INFORMATION</b>				
<b>AdditionalInfo</b>	No	0..N	<b>CorrectableAdditionalInfo_Type</b>	<p>Un elemento <b>AdditionalInfo</b> contiene le informazioni supplementari ovvero qualsiasi spiegazione sintetica che si renda necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatori fornite nella <i>rendicontazione</i>, distinte per giurisdizione fiscale e per attività.</p> <p>L'elemento <b>AdditionalInfo</b> è un elemento <b>correggibile</b> ed è definito dal <b>CorrectableAdditionalInfo_Type</b></p> <p>L'elemento <b>AdditionalInfo</b> <b>deve</b> essere caratterizzato da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un elemento <b>OtherInfo</b></li> <li>• uno o più <b>ResCountryCode</b></li> <li>• uno o più <b>SummaryRef</b></li> </ul> <p><b>Nota:</b> nella prima comunicazione di nuovi dati per il periodo di riferimento si <b>deve</b> specificare almeno un elemento <b>AdditionalInfo</b> che contiene il nome del gruppo (<b>CBC611</b>).</p>
<b>OTHER INFORMATION</b>				
<b>OtherInfo</b>	Si	1..1	<u>DT-GEN-FREETEXT</u>	L'elemento <b>OtherInfo</b> contiene in forma di narrazione brevi informazioni o spiegazioni che potrebbero facilitare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione. In questo campo deve essere indicata la denominazione del gruppo di imprese multinazionali, la fonte dei dati e ogni ulteriore informazione o spiegazione sintetica che si ritenga necessaria o che possa agevolare la comprensione delle informazioni obbligatorie fornite nella rendicontazione paese per paese.
<b>ResCountryCode</b>	No	0..N	<u>DT-GEN-COUNTRY</u>	Codice del Paese di residenza per indicare in modo esplicito se le informazioni riguardano una o più specifiche giurisdizioni fiscali.
<b>SummaryRef</b>	No	0..N	<b>CbcSummaryListElementsType_EnumType</b>	<p>Un elemento <b>SummaryRef</b> contiene uno o più riferimenti alle informazioni fornite nel Sommario per le quali le ulteriori informazioni sono indirizzate. I possibili valori sono di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CBC601</b> – Revenues – Unrelated</li> <li>• <b>CBC602</b> – Revenues – Related</li> <li>• <b>CBC603</b> – Revenues – Total</li> <li>• <b>CBC604</b> – Profit or Loss</li> <li>• <b>CBC605</b> – Tax Paid</li> <li>• <b>CBC606</b> – Tax Accrued</li> <li>• <b>CBC607</b> – Capital</li> <li>• <b>CBC608</b> – Earnings</li> </ul>

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CBC609</b> – Number of Employees</li> <li>• <b>CBC610</b> – Assets</li> <li>• <b>CBC611</b> – Name of MNE Group</li> </ul>

### 5.3.3 DEFINIZIONE E REGOLE DEGLI ELEMENTI AVENTI TIPI COMUNI


Questi elementi sono utilizzati nella definizione di elementi complessi e per questo sono detti comuni.

Le definizioni degli elementi comuni che descriveremo di seguito sono le seguenti:

- **Address\_Type** – che definisce le modalità di compilazione degli indirizzi (**Address**)
- **OrganisationParty\_Type** – che definisce le modalità di compilazione del Entità appartenente al gruppo (**ConstEntity**) e della Entità tenuta alla rendicontazione (**ReportingEntity/Entity**)
- **Nota**, per semplicità, alcuni tipi di dato comuni (**NameOrganisation\_Type**, **OrganisationIN\_Type**, **TIN\_Type**) non verranno descritti separatamente in quanto facenti parte già di un tipo di dato comune **OrganisationParty\_Type**.

#### 5.3.3.1 Definizione di Address\_Type

Il modello CbCR, non richiede che debba essere segnalato l'indirizzo da parte dell'*Entità tenuta alla rendicontazione* o di ogni *Entità appartenente al gruppo* e per questo **Address** è *formalmente* un elemento non obbligatorio. Tuttavia tale elemento deve essere ritenuto come **obbligatorio se disponibile**.




Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e note Note
<b>ADDRESS</b>				
<b>Address</b>	SI	0..N	<b>Address_Type</b>	Un <b>Address</b> <b>deve</b> essere un elemento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AddressFix</b> [oppure];</li> <li>• <b>AddressFree</b>;</li> </ul> Uno stesso <b>Address</b> <b>non può</b> essere specificato in entrambi i formati. L'elemento <b>Address</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>deve</b> essere caratterizzato da elemento <b>CountryCode</b></li> <li>• <b>può</b> essere caratterizzato da un attributo <b>legalAddressType</b>.</li> </ul>
<b>legalAddressType</b>	No	1	<u>GEN-DT-TOKEN</u>	L'attributo indica il tipo dell'indirizzo e può assumere i seguenti valori: OECD301 - residentialOrBusiness OECD302 - residential OECD303 - business OECD304 - registeredOffice OECD305 - unspecified
<b>CountryCode</b>	SI	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	L'elemento indica codice del paese dell'indirizzo.
<b>ADDRESS FREE</b>				
<b>AddressFree</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	L'elemento contiene le informazioni sull'indirizzo in formato di testo libero in quanto non è possibile compilarlo in un formato strutturato. <b>Se utilizzato</b> , è richiesto che l'elemento <b>AddressFree</b> sia sempre specificato ed in ogni caso, non sono ammesse le seguenti forme di rappresentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore vuoto, p.e. <code>&lt;AddressFree&gt;&lt;/AddressFree&gt;</code> o <code>&lt;AddressFree/&gt;</code> [ovvero]</li> </ul>

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e note Note
				• valore spazio, p.e. <AddressFree> </AddressFree>.
<b>ADDRESS FIX</b>				
<b>AddressFix</b>	No	1	<b>AddressFix_Type</b>	L'elemento <b>AddressFix</b> deve essere caratterizzato da un elemento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>City</b>.</li> </ul> Esso <b>può</b> essere anche caratterizzato da un elemento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Street</b>;</li> <li>• <b>BuildingIdentifier</b>;</li> <li>• <b>SuiteIdentifier</b>;</li> <li>• <b>FloorIdentifier</b>;</li> <li>• <b>DistrictName</b>;</li> <li>• <b>POB</b> (Post Office Box);</li> <li>• <b>PostCode</b> (CAP);</li> <li>• <b>CountrySubEntity</b>.</li> </ul>
<b>Street</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare l'indirizzo
<b>BuildingIdentifier</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare l'identificativo del palazzo
<b>SuiteIdentifier</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare l'identificativo dell'appartamento
<b>FloorIdentifier</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare l'identificativo del piano
<b>DistrictName</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare il nome del distretto
<b>POB</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare il Post Office Box
<b>PostCode</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare il Codice postale
<b>City</b>	Sì	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento si deve indicare la Città  <b>Se utilizzato</b> è richiesto che l'elemento sia <b>sempre specificato</b> ed in ogni caso, non sono ammesse le seguenti forme di rappresentazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore vuoto, p.e. &lt;City&gt;&lt;/City&gt; o &lt;City/&gt; [ovvero]</li> <li>• valore spazio, p.e. &lt;City&gt; &lt;/City&gt;</li> </ul>
<b>CountrySubEntity</b>	No	1	<u>GEN-DT-FREETEXT</u>	In questo elemento è possibile indicare la Provincia

### 5.3.3.2 Definizione di OrganisationParty\_Type

Questo tipo di dato complesso definisce le modalità di compilazione delle seguenti Entità:

- **ReportingEntity/Entity** – l'Entità tenuta alla rendicontazione
- **ConstEntity** – un'Entità appartenente al gruppo multinazionale



Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
<b>REPORTING ENTITY/ CONSTITUTIVE ENTITY</b>				
<b>ResCountryCode</b>	Sì	1..N	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	Un elemento <b>ResCountryCode</b> indica il codice del paese di residenza fiscale. L'elemento <b>ResCountryCode</b> <b>deve</b> contenere il codice della <b>Giurisdizione Fiscale</b> della <b>ReportingEntity</b> o della <b>ConstEntity</b> (o nel caso di una stabile organizzazione che è Entità Costitutiva, la giurisdizione in cui tale organizzazione è soggetta ad imposta).
<b>TIN (Numero di identificazione fiscale di una Entità)</b>				
<b>TIN</b>	Sì	1..1	<b>TIN_Type</b>	L'elemento <b>TIN</b> contiene il numero di identificazione fiscale utilizzato dalla amministrazione fiscale della Giurisdizione Fiscale dell'Entità appartenente al gruppo o dell'Entità tenuta alla rendicontazione, ovvero il Codice fiscale italiano qualora la Giurisdizione Fiscale sia l'Italia). Nel caso di <b>ReportingEntity</b> , il <b>TIN</b> è <b>obbligatorio</b> e <b>deve</b> essere un Codice fiscale italiano. Nel caso di <b>ConstEntity</b> , <b>TIN</b> è <b>obbligatorio se disponibile</b> e poiché non sono ammesse le seguenti forme di rappresentazione <b>&lt;TIN&gt;&lt;/TIN&gt;</b> ovvero <b>&lt;TIN/&gt;</b> ovvero <b>&lt;TIN&gt; &lt;/TIN&gt;</b> si <b>deve</b> specificare <b>&lt;TIN&gt;NOTIN&lt;/TIN&gt;</b>  <b>Attenzione:</b> ogni <i>codice fiscale</i> italiano viene controllato formalmente a livello client e viene verificato che sia effettivamente di una persona giuridica. L'elemento <b>TIN</b> può essere caratterizzato anche dall'attributo <b>issuedBy</b> .
<b>issuedBy</b>	No	0..1	<u>GEN-DT-COUNTRY</u>	L'attributo <b>issuedBy</b> specifica il codice del paese che ha emesso il numero di identificazione. Se non è noto il paese che ha emesso il numero di identificazione, allora l'attributo può essere omissivo. Nel caso si specifichi nell'elemento <b>TIN</b> un <i>codice fiscale italiano</i> , allora l'attributo <b>issuedBy</b> <b>deve</b> sempre assumere il valore <b>IT</b> .
<b>IN (Numero di identificazione di una Entità)</b>				
<b>IN</b>	No	0..N	<b>OrganizationIN_Type</b>	L'elemento <b>IN</b> di tipo <b>OrganizationIN_Type</b> descrive l'informazione del numero

Elemento	Obbl.	Molt.	Tipo di dato	Descrizione e controlli e Note
				<p>di identificazione di una Entità.</p> <p>Un elemento <b>IN</b> contiene uno o più identificativi dell'Entità</p> <p>Un elemento <b>IN può</b> essere caratterizzato anche dagli attributi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>issuedBy</b></li> <li>• <b>INType</b></li> </ul>
<b>issuedBy</b>	No	0..1	GEN-DT-COUNTRY	<p>L'attributo <b>issuedBy</b> specifica il codice del paese che ha emesso il numero di identificazione.</p> <p>Se non è noto il paese che ha emesso il numero di identificazione, allora l'attributo può essere omesso.</p> <p>Nel caso si specifichi nell'elemento <b>IN</b> un <i>numero di identificazione</i>, allora l'attributo <b>issuedBy deve</b> sempre assumere il valore <b>IT</b>.</p>
<b>INType</b>	No	0..1	GEN-DT-TOKEN	L'elemento <b>INType</b> specifica il tipo del numero di identificazione.
<b>NAME (Denominazione di una Entità)</b>				
<b>Name</b>	Sì	1..N	<b>NameOrganisation_Type</b>	<p>L'elemento <b>Name</b> (di tipo <b>NameOrganisation_Type</b>) viene valorizzato con la denominazione dell'Entità.</p> <p>È richiesto che l'elemento sia sempre specificato ed in ogni caso, non sono ammesse le seguenti forme di rappresentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• valore vuoto, p.e. <b>&lt;Name&gt;&lt;/Name&gt;</b> o <b>&lt;Name/&gt;</b> [ovvero]</li> <li>• valore spazio, p.e. <b>&lt;Name&gt; &lt;Name&gt;</b>.</li> </ul> <p>È richiesto che l'elemento non sia ripetibile.</p>
<b>Address</b>				
<b>Address</b>	No	0..N	<b>Address_Type</b>	Si veda la definizione di <b>Address_Type</b> già fornita in questo paragrafo.

### 5.3.4 DEFINIZIONE E REGOLE DEI TIPI GENERICI

TIPO	DESCRIZIONE
GEN-DT-AMOUNT	Un ammontare è un numero intero ( <b>non</b> decimale) negativo o positivo o zero (si prevede l'arrotondamento).
GEN-DT-COUNTRY	Un codice paese è una sequenza di due caratteri alfabetici contigui (lettere latine maiuscole) conformi alla lista dei codici paese basata sullo standard ISO3166-1 Alpha 2, <b>completata con il codice X5 per i dati ovvero per le entità "stateless" ossia in assenza di un paese di residenza fiscale (p.e. partnership)</b>
GEN-DT-CURRENCY	Un codice valuta è una sequenza di tre caratteri alfabetici contigui (lettere maiuscole latine) conforme con lo standard ISO4217.
GEN-DT-DATE	Data. Il formato data è: <b>YYYY-MM-DD</b>
GEN-DT-FREETEXT	Un testo libero è una sequenza di uno o più caratteri Unicode. <i>A questa definizione si applicano le restrizioni relative all'alfabeto nazionale come indicato successivamente nel documento.</i>
GEN-DT-TIMESTAMP	La combinazione di data e orario come specificato nello standard ISO8601 e nello specifico si utilizzi il seguente formato <b>YYYY-MM-DDThh:mm:ss</b>
GEN-DT-TOKEN	Un token è una sequenza di uno o più caratteri Unicode. Questa sequenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non deve contenere caratteri di carriage return (#xD), line feed (#xA) e tab (#x9);</li> <li>• non deve iniziare o terminare con spazi (#x20)</li> <li>• non deve contenere sequenze di due o più spazi (#x20).</li> </ul>
GEN-DT-YEAR	La rappresentazione del periodo di rendicontazione che ha il seguente formato <b>YYYY</b>

### 5.3.5 DEFINIZIONE E REGOLE DEI TIPI SEMPLICI

NOME TIPO	DESCRIZIONE
<b>MessageType_EnumType</b>	CBC
<b>CbcBizActivityType_EnumType</b>	CBC501 - Research and Development CBC502 - Holding or Managing intellectual property CBC503 - Purchasing or Procurement CBC504 - Manufacturing or Production CBC505 - Sales, Marketing or Distribution CBC506 - Administrative, Management or Support Services CBC507 - Provision of Services to unrelated parties CBC508 - Internal Group Finance CBC509 - Regulated Financial Services CBC510 - Insurance CBC511 - Holding shares or other equity instruments CBC512 - Dormant CBC513 - Other
<b>CbcReportingRole_EnumType</b>	CBC701 - Ultimate Parent Entity CBC702 - Surrogate Parent Entity CBC703 - Local Filing
<b>CbcSummaryListElementsType_EnumType</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CBC601 – Revenues – Unrelated</li> <li>• CBC602 – Revenues – Related</li> <li>• CBC603 – Revenues – Total</li> <li>• CBC604 – Profit or Loss</li> <li>• CBC605 – Tax Paid</li> <li>• CBC606 – Tax Accrued</li> <li>• CBC607 – Capital</li> <li>• CBC608 – Earnings</li> <li>• CBC609 – Number of Employees</li> <li>• CBC610 – Assets</li> <li>• CBC611 – <b>Name of MNE Group</b></li> </ul>

#### 5.4 PROCESSO DI MODIFICA DELLE INFORMAZIONI INVIATE (OLTRE I TERMINI)

In questa sezione vengono presentati in modo semplificato i vari casi di utilizzo delle **comunicazioni correttive/annullamento** comunicate all'Agenzia delle entrate oltre il termine previsto.

Il processo di modifica e correzione si basa sui due seguenti principi fondamentali:

- Un elemento può essere corretto solo se è **correggibile**. Nello Schema XSD del CbCR sono definiti i seguenti elementi principali correggibili:
  - **ReportingEntity**
  - **CbcReports**
  - **AdditionalInfo**
- Il meccanismo di correttiva deve considerare questi elementi in modo separato e quindi, la correzione di uno non deve influenzare gli altri.
- Se una correzione è indirizzata ad un elemento figlio di un elemento correggibile precedentemente inviato, nella correttiva deve essere inviato l'elemento padre per intero.

Per determinare la **natura delle correzioni** è necessario conoscere le varie **combinazioni ammissibili** del **DocTypeIndic** presente nel **DocSpec** di ogni elemento correggibile, come riportato di seguito in tabella, tendo in conto anche che gli elementi **CbcReports** e **AdditionalInfo** non sono sempre obbligatori.

		SENZA	CON		
		CbcReports / AdditionalInfo	CbcReports e/o AdditionalInfo		
		-	OECD1	OECD2	OECD3
ReportingEntity	OECD1				
	OECD2	Si		Si	Si
	OECD3	Si			Si
	-			Si	Si

La tabella fornisce i criteri di coerenza nel **solo caso di messaggio di correttiva**, per tanto qui non sono contemplati i casi di messaggio di nuovi dati (CBC401) ma anche il particolare caso di correttiva, cosiddetto comunicazione di messaggio integrativo, che consiste nella comunicazione tardiva di nuove informazioni aggiuntive, successiva ad un primo invio già effettuato.

Qualche esempio (non esaustivo) esplicativo della tabella sopra riportata:

- *In caso di comunicazione SENZA CbcReports/AdditionalInfo* (questo caso si verifica quando l'oggetto della correzione è il **ReportingEntity** solamente per cui **CbcReports/AdditionalInfo non devono** essere comunicati):
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD1'**, non è ammissibile in un messaggio di correzione;
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD2'**, indica che si intende modificare le informazioni del **ReportingEntity**;
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD3'**, indica che si intende rimuovere un **ReportingEntity** precedentemente comunicato. **Attenzione**, prima di rimuovere un **ReportingEntity**, **provvedere alla adeguata cancellazione anche di tutti gli elementi correggibili figli**, altrimenti questi rimarrebbero orfani (non collegati).
- *In caso di comunicazione di CON CbcReports e/o AdditionalInfo*:
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD1'** e p.e. **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD1'** non è una combinazione ammissibile in quanto il messaggio è di correzione;
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD2'** e p.e. **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD1'** non è una combinazione ammissibile in quanto nello stesso messaggio non è possibile fare la comunicazione mista di nuovi dati e correzioni;
  - **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD3'** e p.e. **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD2'** non è una combinazione ammissibile in quanto nello stesso messaggio la rimozione di un **ReportingEntity** prevede eventualmente la rimozione di tutti i figli (**CbcReports** e **AdditionalInfo**) ma non la correzione di questi in quanto tali record sarebbero orfani e cioè non collegati al record padre, l'elemento **ReportingEntity**;

- **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD2'** e p.e. **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD3'**, è una combinazione ammissibile in quanto nello stesso messaggio di correzione è possibile apportare sia una modifica al **ReportingEntity** che una rimozione di un **CbcReports**;
- L'elemento **ReportingEntity** non è specificato in quanto non è oggetto di correzione e p.e. **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD2'**, è una combinazione ammissibile in quanto nello stesso messaggio di correzione è possibile apportare un modifica al **ReportingEntity** e una rimozione di un **CbcReports**;

**Nota:** nel caso in cui l'informazione precedentemente inviata, contenuta in uno degli elementi principali/correggibili (**ReportingEntity** o **CbcReports** o **AdditionalInfo**) non debba essere oggetto di correttiva, tale elemento si deve considerare corretto e quindi non deve essere ritrasmesso e si **deve** lasciare vuoto.

**Nota:** nel particolare caso di **trasmissione integrativa**, si prevede l'utilizzo del valore **OECD0** che **deve** essere utilizzato solo per l'elemento **ReportingEntity**, **ReportingEntity.DocSpec.DocTypeIndic = 'OECD0'**, nel caso la nuova informazione sia relativa o all'elemento **CbcReports** e/o all'elemento **AdditionalInfo** e l'elemento **ReportingEntity** sia già stato fornito in una precedente comunicazione (*si veda più paragrafo dedicato alle modalità di trasmissione di una comunicazione integrativa*).

#### 5.4.1 STRUTTURA DI UN MESSAGGIO DI CORRETTIVA/ANNULLAMENTO

Un messaggio di correttiva ha essenzialmente la stessa struttura di un messaggio iniziale e segue lo stesso schema XML. Come per il messaggio iniziale, ogni messaggio di correttiva deve avere il proprio identificativo **MessageRefId** univoco nel tempo e nello spazio.

Per quanto riguarda i **record correggibili** all'interno del messaggio di correttiva ci sono le seguenti differenze rispetto ad un messaggio iniziale:

- l'elemento **DocTypeIndic** avrà i valori **OECD2** o **OECD3**, rispetto all'elemento in un messaggio di dati iniziali che avrà **OECD1**;
- l'elemento **CorrDocRefId** dovrà contenere il puntamento al **DocRefId** dell'elemento precedentemente inviato da correggere, mentre in un messaggio iniziale di nuovi dati, l'elemento **CorrDocRefId** non deve essere specificato.

Al fine di compilare correttamente un messaggio di correttiva, è inoltre importante sottolineare i seguenti punti:

- Poiché ogni **DocRefId** **deve** essere univoco nel tempo e nello spazio, i record di correttiva dovranno essere sempre diversi da quelli da correggere precedentemente inviati.
- All'interno di uno stesso messaggio di correttiva, possono essere trasmessi record che si riferiscono a correzioni (OECD2) ovvero annullamento (OECD3) **ma non devono essere trasmessi record di nuove informazioni integrative (OECD1)** che dovranno essere trasmesse in un messaggio separato.
- Inoltre, poiché ogni messaggio contiene uno specifico periodo di rendicontazione al quale i dati in esso contenuti si riferiscono, un messaggio di correttiva può correggere record correggibili riferiti ad un precedente **messaggio iniziale di nuovi dati** o ad un **messaggio di correttiva, che non siano precedentemente stati invalidati ed in ogni caso del medesimo periodo di rendicontazione.**

#### 5.4.2 **CORREZIONE/ANNULLAMENTO DI UN MESSAGGIO INIZIALE (DI NUOVI DATI)**

La **correzione/annullamento di elementi contenuti in un messaggio iniziale di nuovi dati** rappresenta la più comune delle situazioni. Le istruzioni di seguito fornite devono essere seguite quando si intende correggere ciò che è stato rilevato come errato e quindi **modificare** ovvero annullare **record** contenuti in un messaggio iniziale di nuovi dati precedentemente inviato.

In questo caso, un messaggio di correttiva/annullamento deve essere creato nel rispetto di queste regole:


- Si compila un nuovo **MessageRefId** univoco nel tempo e nello spazio
- Si indica nel **MessageTypeIndic** il valore **CBC402** che specifica che il contenuto del messaggio consta di correttive/annullamento
- Si compila un **DocRefId** univoco nel tempo e nello spazio per ogni elemento correggibile (record) che si intende modificare (correggere o annullare)
- Si compila il **DocTypeIndic** di ogni **DocSpec** nelle combinazioni ammissibili, indicate nella tabella precedentemente descritta.
- Si compila il **CorrDocRefId** in modo tale da riferire sempre il **DocRefId** dell'elemento che si intende correggere o annullare.

#### 5.4.3 CORREZIONE/ANNULLAMENTO DI UN MESSAGGIO DI CORREZIONE

Le correzioni/annullamenti di correzioni (o sequenza di correzioni) per un elemento correggibile sono ammesse col **vincolo** che il **CorrDocRefId** di una successiva correzione debba riferire il **DocRefId** della precedente correzione che non sia invalidata dall'applicazione di una altra correzione (si veda figura sottostante).

Qualora si dovesse verificare la violazione del vincolo si otterrebbe una situazione di indeterminazione in base all'ordine di applicazione delle correzioni, per cui si genera uno scarto potenzialmente di un intero messaggio di correzioni.

La figura mostra una sequenza di due correzioni consentite (al tempo **t2** e al tempo **t3**) sullo stesso elemento correggibile. La correzione non consentita è dovuta al fatto che la correzione al tempo **t3** sta riferendo l'oggetto al tempo **t1**, già invalidato da una correzione al tempo **t2**.




#### 5.4.4 CORREZIONE DI UN ELEMENTO FIGLIO DI UN ELEMENTO CORREGGIBILE

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, invia prima una comunicazione iniziale di nuovi dati per il periodo di riferimento contenente:
  - una **ReportingEntity** contenente le informazioni relative all'entità tenuta alla rendicontazione
  - un **CbcReports** contenente le informazioni della rendicontazione, composto dai seguenti elementi figli:
    - un **ResCountryCode** il codice paese di una giurisdizione fiscale

- un **Summary** contenente il riepilogo sulla distribuzione dei dati della rendicontazione;
- due **ConstEntities** contenente le informazioni su due entità appartenenti al gruppo
  - Sono inoltre fornite le informazioni aggiuntive **AdditionalInfo**
- L'entità tenuta alla rendicontazione, successivamente con un messaggio di correzione, intende correggere l'elemento **Summary**.

Le modalità di correzione sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio di correzione deve essere compilato con la seguente modalità:

- **deve** contenere l'elemento **CbcReports** in quanto, l'oggetto della correzione è un suo elemento figlio (**CbcReports.Summary**) ed al suo interno l'elemento corretto in questione **Summary**;
- a sua volta, l'elemento **CbcReports**, oltre all'elemento **Summary** corretto, **deve** contenere anche l'elemento **ResCountryCode** e le due **ConstEntity** in quanto sono suoi elementi figli non opzionali (anche se

non sono oggetto di correzione essi stessi) e soprattutto perché non sono oggetti correggibili singolarmente;


- **non deve** contenere gli altri due elementi correggibili **ReportingEntity** e **AdditionalInfo**, in quanto non essendo oggetto di correzione, non devono essere ritrasmessi.

#### 5.4.5 CORREZIONE DI UN ELEMENTO FIGLIO DI DUE ELEMENTI CORREGGIBILI DIVERSI NELLO STESSO MESSAGGIO

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, invia prima una **comunicazione iniziale di nuovi dati** per il periodo di riferimento contenente:
  - un **ReportingEntity**, contenente le informazioni relative all'*entità tenuta alla rendicontazione* nell'elemento correggibile, in particolare un elemento **ReportingEntity.ReportingRole**, che sarà oggetto di successiva correzione in quanto errato.
  - Le informazioni di due rendiconti **CbcReports** ad essa collegati, composti come segue:
    - **CbcReports [1]** contiene:
      - un **ResCountryCode**;
      - un **Summary** (questo elemento sarà oggetto di successiva correzione in quanto errato);
      - due **ConstEntity**;
    - **CbcrReports [2]** contiene:
      - un **ResCountryCode**
      - un **Summary**
      - una **ConstEntity**
- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, intende inviare una comunicazione di correzione degli elementi errati:
  - **ReportingEntity.ReportingRole**
  - **CbcReports [1].Summary**

Le modalità di correzione sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio di correzione (CBC402) deve essere compilato con la seguente modalità:

- **deve** contenere l'elemento **ReportingEntity** in quanto, oggetto correggibile che contiene l'elemento **ReportingRole** che è il suo elemento figlio oggetto di correzione. **Notare** che l'altro elemento **Entity**

**deve** essere ritrasmesso in quanto figlio di **ReportingEntity** ed obbligatorio.


- **deve** contenere l'elemento **CbcReports[1]** in quanto oggetto correggibile che contiene l'elemento **Summary** che è il suo elemento figlio oggetto di correzione. **Notare** che l'elemento **CbcReports[1]**, oltre all'elemento corretto **Summary** **deve** contenere anche l'elemento **ResCountryCode** e le due **ConstEntity** in quanto sono suoi elementi figli non opzionali (anche se non sono oggetto di correzione) e soprattutto perché non sono oggetti correggibili singolarmente;
- **non deve** contenere l'elemento **CbcReports[2]** che non è oggetto di correzione.

#### 5.4.6 ANNULLAMENTO DI UN ELEMENTO FIGLIO DI UN ELEMENTO CORREGGIBILE

Questo esempio riguarda il seguente scenario, applicato nell'esempio ad un elemento correggibile di tipo **CbcReports**:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, **invia prima una comunicazione iniziale di nuovi dati (CBC401)** per il periodo di riferimento, contenente:
  - una **ReportingEntity** contenente le informazioni relative *all'entità tenuta alla rendicontazione*;
  - un **CbcReports** contenente le informazioni di un rendiconto composto dai seguenti elementi figli:
    - un **ResCountryCode** il codice paese di una giurisdizione fiscale;
    - un **Summary** contenente il riepilogo sulla distribuzione dei dati;
    - due **ConstEntities** contenente le informazioni sulle *entità appartenenti al gruppo*.
  - Sono inoltre fornite le informazioni addizionali (**AdditionalInfo**)
- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, successivamente alla comunicazione iniziale di nuovi dati (**CBC401**), tramite comunicazione di annullamento (**CBC402**), intende rimuovere la prima delle **ConstEntity**.

Le modalità di annullamento sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio di correzione deve essere compilato con la seguente modalità:


- deve **contenere** l'elemento **CbcbReports** in quanto elemento correggibile ed in particolare devono essere ritrasmesse tutte le informazioni precedentemente inviate **ad eccezione** della **ConstEntity** che intende eliminare.
- **non deve** contenere l'elemento **ReportingEntity** e non deve contenere l'elemento **AdditionalInfo** in quanto non interessate alla correzione di annullamento.

#### 5.4.7 ANNULLAMENTO DI UN ELEMENTO CORREGGIBILE

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, invia prima una **comunicazione iniziale di nuovi dati (CBC401)** per il periodo di riferimento, contenente:
  - Le informazioni relative all'*entità tenuta alla rendicontazione* nell'elemento correggibile **ReportingEntity**.
  - Le informazioni di **due** rendiconti **CbcReports** ad essa collegati, composti come segue:
    - **CbcReports [1]** contiene:
      - un **ResCountryCode**
      - un **Summary**
      - due **ConstEntity**
    - **CbcReports [2]** contiene:
      - un **ResCountryCode**
      - un **Summary**
      - una **ConstEntity**
- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, **tramite comunicazione di annullamento (CBC402)**, intende rimuovere il primo **CbcReports[1]**

Le modalità di annullamento sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio di annullamento (CBC402) deve essere compilato con la seguente modalità:


- deve **contenere** l'elemento **CbcbReports** 1 in quanto elemento correggibile che si intende rimuovere e devono essere ritrasmesse tutte le informazioni precedenti, avendo cura di indicare nel **CbcbReports.DocSpec.DocTypeIndic** il valore **OECD3** (per la rimozione);
- **non deve** contenere l'elemento **ReportingEntity** e non deve contenere l'elemento **CbcbReport** 2 in quanto non interessate alla correzione di annullamento.

#### 5.4.8 CREAZIONE DI UN ELEMENTO FIGLIO DI UN ELEMENTO CORREGGIBILE

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- L'entità tenuta alla rendicontazione, invia prima una comunicazione iniziale di nuovi dati (**CBC401**), per il periodo di riferimento, contenente:
  - una **ReportingEntity** contenente informazioni relative all'entità tenuta alla rendicontazione
  - un **CbcReports** contenente le informazioni di un rendiconto composto dai seguenti elementi figli:
    - un **ResCountryCode**;
    - un **Summary**;
    - due **ConstEntities**
  - Sono inoltre fornite le informazioni aggiuntive **AdditionalInfo**
- L'entità tenuta alla rendicontazione, **tramite comunicazione di correzione (CBC402)**, intende successivamente correggere l'informazione del **CbcReports** aggiungendo un ulteriore **ConstEntity**.

Le modalità di correzione sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio di correzione deve essere compilato con la seguente modalità:


- deve **contenere** l'elemento **CbcReports** e devono essere ritrasmesse tutte le informazioni precedentemente aggiungendo la **ConstEntity** e avendo cura di indicare nel **CbcReports.DocSpec.DocTypeIndic** il valore **OECD2** (indicatore di correzione).
- **non deve** contenere l'elemento **ReportingEntity** e non deve contenere l'elemento **AdditionalInfo** in quanto non interessate alla correzione di rimozione.

#### 5.4.9 CREAZIONE DI UN NUOVO ELEMENTO CORREGGIBILE (COMUNICAZIONE INTEGRATIVA)

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, invia prima una comunicazione iniziale di nuovi dati per il periodo di riferimento contenente:
  - una **ReportingEntity** contenente le informazioni relative all'*entità tenuta alla rendicontazione*
  - un **CbcReports** contenente le informazioni di rendicontazione;
  - Sono inoltre fornite le informazioni addizionali **AdditionalInfo**
  - *L'entità tenuta alla rendicontazione*, successivamente, intende integrare la comunicazione trasmettendo un **CbcReports aggiuntivo**.

Le modalità di integrazione sono mostrate nella figura che segue.



Come si evince dalla figura, in questo caso, il messaggio integrativo (Initial 2) deve essere compilato con la seguente modalità:

- L'entità tenuta alla rendicontazione crea un nuovo messaggio iniziale (nuovi dati), avendo cura di specificare il valore appropriato in **MessageTypeIndic** (**CBC401** e non **CBC402**)
- La comunicazione integrativa riguarda un nuovo elemento **CbcReports** che deve essere aggiunto alla precedente comunicazione. Di conseguenza, deve essere comunicato **nuovamente** l'elemento **ReportingEntity** specificando **DocTypeIndic = OECD0** (ritrasmissione) e stesso precedente **DocRefId**. Questo è necessario per poter collegare al **ReportingEntity** l'elemento che in questo caso riguarda il **CbcReports**. Questa è l'unica eccezione prevista alla regola che prevede che ogni **DocRefId** debba essere sempre unico nel tempo e nello spazio.

- In base all'esempio, la comunicazione integrativa non deve contenere alcun elemento **AdditionalInfo** (**nota**: questo è solo un esempio, tuttavia nel caso reale, poiché viene aggiunto un **CbcReports** esso potrebbe essere corredato delle necessarie informazioni descrittive aggiuntive).

**Nota:** lo scenario sopra rappresentato può verificarsi solo in particolari circostanze come una comunicazione di nuovi dati aggiuntivi, ritardataria rispetto ai termini di della comunicazione e successiva alla prima comunicazione.

## 5.5 INDICAZIONI PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEI MESSAGGI OLTRE I TERMINI

Le istruzioni per le comunicazioni oltre i termini, fornite nel paragrafo precedente, coprono tutte le possibili comunicazioni che possono essere fatte qualora si intendesse apportare modifiche ad un messaggio iniziale (per un determinato periodo di imposta) precedentemente inviato.

Tali istruzioni possono essere utilizzate in base alle necessità, le più varie, ma è buona norma comunque applicarle in modo corretto. Per esempio, per comunicare una **variazione** su un singolo record precedentemente comunicato, si può:

- Fare una doppia comunicazione:
  - trasmettere un messaggio di annullamento (**CBC402/OECD3**) con cui si intende operare la **rimozione** di tutti i record precedentemente inviati;
  - trasmettere un messaggio iniziale di nuovi dati (**CBC401/OECD1**) contenente fra gli altri anche il record variato.
- Comunicare direttamente un messaggio di correzione (**CBC402/OECD2**) contenente il singolo record corretto.

Con entrambe le modalità si raggiunge lo stesso scopo, tuttavia è evidente che la modalità corretta è quella indicata al secondo punto, infatti si deve procedere all'annullamento, solamente nel caso si debba effettivamente rimuovere in tutto o in parte informazioni precedentemente comunicate.

Vi è però uno scenario in cui occorre necessariamente operare tramite una doppia comunicazione e cioè comunicare un **messaggio di annullamento** e successivamente **un messaggio iniziale di nuovi dati**. Questo scenario è descritto nella sezione che segue e riguarda le *modalità di correzione in caso di errata residenza fiscale*.

### 5.5.1 MODALITÀ DI CORREZIONE IN CASO DI ERRATA RESIDENZA FISCALE

Questo esempio riguarda il seguente scenario:

- *L'entità tenuta alla rendicontazione*, invia prima una comunicazione **iniziale (nuovi dati)** per il periodo di riferimento contenente:
  - una **ReportingEntity** contenente le informazioni relative all'*entità tenuta alla rendicontazione*
  - **due CbcReports** collegati alla **ReportingEntity**, composti come segue:
    - **CbcReports [1]** contiene i dati di rendicontazione per la giurisdizione fiscale dell'**Australia**:
      - un **ResCountryCode=AU**
      - un **Summary**
      - **due ConstEntity**
    - **CbcReports [2]** contiene i dati di rendicontazione per la giurisdizione fiscale della **Germania**:
      - un **ResCountryCode=DE**
      - un **Summary**
      - una **ConstEntity**
  - **due AdditionalInfo** che contengono le informazioni aggiuntive relative ai rispettivi rendiconti **CbcReports** composti come segue:
    - **AdditionalInfo [1]** contiene le informazioni aggiuntive per la giurisdizione fiscale dell'**Australia (AU)**:
      - **OtherInfo**
      - **ResCountryCode=AU**
      - **SummaryRef**
    - **AdditionalInfo [2]** contiene le informazioni aggiuntive per la giurisdizione fiscale della **Germania (DE)**:
      - **OtherInfo**
      - **ResCountryCode=DE**

- **SummaryRef**

- *L'entità tenuta alla rendicontazione* intende successivamente correggere l'informazione relativa all'elemento **ResCountryCode** in quanto si accorge oltre i termini che ha comunicato i dati ad una giurisdizione fiscale errata, all' Australia (AU) anziché all' Austria (AT).

Si premette in generale che, la comunicazione di nuovi dati (Messaggio iniziale, di cui al primo punto) fatta **entro i termini**, contiene i dati che, una volta scaduti i termini, saranno ordinati ed aggregati automaticamente dal sistema di scambio di dati internazionale ed inviati alle giurisdizioni fiscali di competenza. Quindi tutte le comunicazioni inviate **oltre i termini** faranno parte di un successivo invio alle giurisdizioni fiscali di competenza in riferimento ad un primo invio che è già stato fatto. Nel caso dell'esempio in oggetto, al momento in cui *l'entità tenuta alla rendicontazione* intende procedere con la comunicazione di correzione, deve tenere presente che i dati presenti nella prima comunicazione (messaggio iniziale), sono stati inviati **separatamente** alle giurisdizioni fiscali della Germania dell'Australia.

Per quanto sopra, *l'entità tenuta alla rendicontazione* che intende operare la correzione di variazione della residenza deve effettuare le seguenti comunicazioni:

- Creare un messaggio di annullamento (CBC402/OECD3) la cui giurisdizione fiscale destinataria è **AU** tramite il quale rimuove tutti e soli i record destinati erroneamente ad Australia AU.
- Creare un messaggio iniziale di nuovi dati (CBC401/OECD1) la cui giurisdizione fiscale destinataria è Austria **AT**. **È importante notare che**, il messaggio di nuovi dati **non deve** essere un messaggio di nuovi dati integrativo (CBCC401/OECD0), in quanto alla giurisdizione fiscale in oggetto non è mai stato inviato nulla in precedenza da parte dell'*entità tenuta alla rendicontazione* e quindi deve contenere tutte le informazioni richieste per il primo invio

## 5.6 ESEMPIO DELLA COMPILAZIONE DI UN RENDICONTO

Di seguito viene proposto un esempio concreto di compilazione di un semplice rendiconto a partire dalla modellizzazione proposta dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al *DM 23 febbraio 2017*, contenenti i dati oggetto della comunicazione.

Questo esempio riguarda il seguente scenario.

*L'entità tenuta alla rendicontazione*, **Società Multinazionale S.p.A.** per il periodo di imposta di rendicontazione 31/12/2016, comunica **due rendicontazioni** in valuta EUR che riguardano le proprie *entità appartenenti al gruppo* residenti una nella giurisdizione fiscale della Spagna (ES) e l'altra in Australia (AU). Relativamente alle rendicontazioni presentate, fornisce delle informazioni aggiuntive.

In base a questo scenario, l'entità tenuta alla rendicontazione, ordina e raggruppa per paese di residenza (giurisdizione fiscale) distribuendo i dati, secondo il modello della **tabella 1**:

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Società Multinazionale S.p.A.										
Periodo di imposta iterssato: 31/12/2016										
Valuta utilizzata: EUR										
Country	Revenues			ProfitOrLoss	TaxPaid	TaxAccrued	Capital	Earnings	Nb Employees	Assets
	Unrelated	Related	Totale							
ES	1000000	1000000	2000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	15	5000000
AU	1500000	1500000	3000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	15	5000000

Al fine dello scambio, l'entità tenuta alla rendicontazione, comunica l'elenco delle entità costitutive in base al modello della **tabella 2**.

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Società Multinazionale S.p.A.														
Periodo di imposta iterssato: 31/12/2016														
Country	ConstEntities	Incorp. Country	BizActivities											
			CBC501	CBC502	CBC503	CBC504	CBC505	CBC506	CBC507	CBC508	CBC509	CBC510	CBC511	CBC512
ES	Entidad Constitutiva Uno S.A.	FR				x								
ES	Entidad Constitutiva Dos S.A.	FR					x							
AU	Constituent Entity Down Under In	GB				x								

In aggiunta alle informazioni sopra riportate, l'entità tenuta alla rendicontazione, presenta, in formato di narrazione, alcune informazioni aggiuntive utili ad una maggiore comprensione della rendicontazione. Anche in questo caso, tali informazioni vengono ordinate per giurisdizione fiscale (a cui la rendicontazione è indirizzata) ed eventualmente fanno riferimento ad una particolare attività principale, secondo il modello della **tabella 3**.

Denominazione del Gruppo di Imprese Multinazionali: Società Multinazionale S.p.A.
Periodo di imposta iterssato: 31/12/2016
Additional general information
Additional information on Profit or Loss, referred to in Summary (ES)
All AUD currency amounts were converted into EUR using the average annual exchange rate of 1.3. (AU)

**Attenzione:** quanto riportato nell'esempio ed in particolare nella **tabella 3** a proposito della conversione in EUR rappresenta un semplice testo che fra l'altro non trova riscontro nella realtà in quanto non è richiesta conversione in valuta.

Una volta rappresentate le informazioni in base al modello, è possibile compilare il **Messaggio iniziale CbCR** come segue:

```
<cbc:cbc:OECD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oecl:ties:cbc:v1 ../CbCR/CbcXML_v1.0.xsd"
xmlns:stf="urn:oecl:ties:stf:v4"
xmlns:cbc="urn:oecl:ties:cbc:v1"
xmlns:iso="urn:oecl:ties:isocbctypes:v1"
version="1.0">

  <cbc:MessageSpec>
    <cbc:SendingEntityIN>12345678009</cbc:SendingEntityIN>
    <cbc:TransmittingCountry>IT</cbc:TransmittingCountry>
```

```
<cbc:ReceivingCountry>IT</cbc:ReceivingCountry>
<cbc:ReceivingCountry>ES</cbc:ReceivingCountry>
<cbc:ReceivingCountry>AU</cbc:ReceivingCountry>
<cbc:MessageType>CBC</cbc:MessageType>
<cbc:Language>EN</cbc:Language>
<cbc:Warning>Warning message</cbc:Warning>
<cbc:Contact>mail@pec.dominio.com</cbc:Contact>
<cbc:MessageRefId>IT2016123456780090000000001</cbc:MessageRefId>
<cbc:MessageTypeIndic>CBC401</cbc:MessageTypeIndic>
<cbc:ReportingPeriod>2016-12-31</cbc:ReportingPeriod>
<cbc:Timestamp>2001-12-17T09:30:47Z</cbc:Timestamp>
</cbc:MessageSpec>
<cbc:CbcBody>
  <!-- - - - - - -->
  <!-- REPORTING ENTITY -->
  <!-- - - - - - -->
  <cbc:ReportingEntity>
    <cbc:Entity>
      <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
      <cbc:TIN issuedBy="IT">12345678009</cbc:TIN>
      <cbc:IN issuedBy="IT" INTYPE="ID">0000000000</cbc:IN>
      <cbc:Name>Reporting Entity S.p.A.</cbc:Name>
      <cbc:Address legalAddressType="OECD301">
        <cbc:CountryCode>IT</cbc:CountryCode>
      <cbc:AddressFree>Via di San Luigi 12-13, 00100 Roma RM Italia</cbc:AddressFree>
    </cbc:Address>
  </cbc:Entity>
  <cbc:ReportingRole>CBC701</cbc:ReportingRole>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009000RE000000001</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
</cbc:ReportingEntity>

  <!-- - - - - - -->
  <!-- CBCREPORT1 -->
  <!-- - - - - - -->
  <cbc:CbcReports>
    <cbc:DocSpec>
      <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
      <stf:DocRefId>IT201612345678009000RP000000001</stf:DocRefId>
    </cbc:DocSpec>
    <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
    <cbc:Summary>
      <cbc:Revenues>
        <cbc:Unrelated currCode="EUR">100000</cbc:Unrelated>
        <cbc:Related currCode="EUR">100000</cbc:Related>
        <cbc:Total currCode="EUR">200000</cbc:Total>
      </cbc:Revenues>
      <cbc:ProfitOrLoss currCode="EUR">100000</cbc:ProfitOrLoss>
      <cbc:TaxPaid currCode="EUR">100000</cbc:TaxPaid>
      <cbc:TaxAccrued currCode="EUR">100000</cbc:TaxAccrued>
      <cbc:Capital currCode="EUR">100000</cbc:Capital>
      <cbc:Earnings currCode="EUR">100000</cbc:Earnings>
      <cbc:NbEmployees>15</cbc:NbEmployees>
      <cbc:Assets currCode="EUR">500000</cbc:Assets>
    </cbc:Summary>
    <cbc:ConstEntities>
      <!-- Entità costitutiva 1 -->
    </cbc:ConstEntity>
  </cbc:CbcReports>

```

```
<cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
<cbc:TIN issuedBy="IT">12345678999</cbc:TIN>
<cbc:IN issuedBy="IT" INTYPE="ID">0000000001</cbc:IN>
<cbc:Name>Entidad Constitutiva Uno S.A.</cbc:Name>
<cbc:Address legalAddressType="OECD301">
  <cbc:CountryCode>ES</cbc:CountryCode>
<cbc:AddressFree>Avenida de San Luis 12-13, 28033 Madrid</cbc:AddressFree>
</cbc:Address>
</cbc:ConstEntity>
<cbc:IncorpCountryCode>FR</cbc:IncorpCountryCode>
<cbc:BizActivities>CBC504</cbc:BizActivities>
</cbc:ConstEntities>
<cbc:ConstEntities>
  <!-- Entità costitutiva 2 -->
  <cbc:ConstEntity>
    <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
    <cbc:TIN issuedBy="IT">12345678111</cbc:TIN>
    <cbc:IN issuedBy="IT" INTYPE="ID">0000000002</cbc:IN>
    <cbc:Name>Entidad Constitutiva Dos S.A.</cbc:Name>
    <cbc:Address legalAddressType="OECD301">
      <cbc:CountryCode>ES</cbc:CountryCode>
    <cbc:AddressFree>Av. del Deporte, 39001 Santander</cbc:AddressFree>
    </cbc:Address>
    </cbc:ConstEntity>
    <cbc:IncorpCountryCode>FR</cbc:IncorpCountryCode>
    <cbc:BizActivities>CBC505</cbc:BizActivities>
  </cbc:ConstEntities>
</cbc:CbcrReports>
<!-- - - - - - -->
<!-- CBCREPORT2 -->
<!-- - - - - - -->
<cbc:CbcrReports>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT20161234567800900RP000000002</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
  <cbc:Summary>
    <cbc:Revenues>
      <cbc:Unrelated currCode="EUR">150000</cbc:Unrelated>
      <cbc:Related currCode="EUR">150000</cbc:Related>
      <cbc:Total currCode="EUR">300000</cbc:Total>
    </cbc:Revenues>
    <cbc:ProfitOrLoss currCode="EUR">200000</cbc:ProfitOrLoss>
    <cbc:TaxPaid currCode="EUR">200000</cbc:TaxPaid>
    <cbc:TaxAccrued currCode="EUR">200000</cbc:TaxAccrued>
    <cbc:Capital currCode="EUR">200000</cbc:Capital>
    <cbc:Earnings currCode="EUR">200000</cbc:Earnings>
    <cbc:NbEmployees>15</cbc:NbEmployees>
    <cbc:Assets currCode="EUR">500000</cbc:Assets>
  </cbc:Summary>
  <cbc:ConstEntities>
    <!-- Entità costitutiva 3 -->
    <cbc:ConstEntity>
      <cbc:ResCountryCode>AU</cbc:ResCountryCode>
      <cbc:TIN issuedBy="IT">12345678888</cbc:TIN>
      <cbc:IN issuedBy="IT" INTYPE="ID">0000000003</cbc:IN>
      <cbc:Name>Constituent Entity Down Under Inc.</cbc:Name>
      <cbc:Address legalAddressType="OECD301">
        <cbc:CountryCode>AU</cbc:CountryCode>
      </cbc:Address>
    </cbc:ConstEntity>
  </cbc:ConstEntities>
</cbc:CbcrReports>
```

```
<cbc:AddressFree>12-13 Saint Louis Ave, Camberra</cbc:AddressFree>
  </cbc:Address>
  </cbc:ConstEntity>
  <cbc:IncorpCountryCode>GB</cbc:IncorpCountryCode>
  <cbc:BizActivities>CBC504</cbc:BizActivities>
</cbc:ConstEntities>
</cbc:CbcReports>
<!-- - - - - - -->
<!-- ADDITIONAL INFO -->
<!-- - - - - - -->
<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ENAI0000000001</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:OtherInfo>Additional general information</cbc:OtherInfo>
</cbc:AdditionalInfo>
<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ITAI0000000002</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:OtherInfo>Informazioni aggiuntive generali</cbc:OtherInfo>
</cbc:AdditionalInfo>

<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ENAI0000000003</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:OtherInfo>Additional information on Profit or Loss, referred to in
Summary</cbc:OtherInfo>
  <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
  <cbc:SummaryRef>CBC605</cbc:SummaryRef>
</cbc:AdditionalInfo>
<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ITAI0000000004</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:OtherInfo>Informazioni circa gli Utili(Perdite) riportate nel
sommario </cbc:OtherInfo>
  <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
  <cbc:SummaryRef>CBC605</cbc:SummaryRef>
</cbc:AdditionalInfo>

<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ENAI0000000005</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
  <cbc:OtherInfo>All AUD currency amounts were converted into EUR using
the average annual exchange rate of 1.3.</cbc:OtherInfo>
  <cbc:ResCountryCode>AU</cbc:ResCountryCode>
</cbc:AdditionalInfo>
<cbc:AdditionalInfo>
  <cbc:DocSpec>
    <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
    <stf:DocRefId>IT201612345678009ITAI0000000006</stf:DocRefId>
  </cbc:DocSpec>
```

```
<cbc:OtherInfo>L'ammontare monetario in valuta AUD è stato convertito  
in EUR utilizzando il tasso di scambio medio annuale pari a 1.3.</cbc:OtherInfo>  
  <cbc:ResCountryCode>AU</cbc:ResCountryCode>  
  </cbc:AdditionalInfo>  
  <cbc:AdditionalInfo>  
    <cbc:DocSpec>  
      <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>  
      <stf:DocRefId>IT20161234567800900AI0000000007</stf:DocRefId>  
    </cbc:DocSpec>  
    <cbc:OtherInfo>Società Multinazionale S.p.A.</cbc:OtherInfo>  
    <cbc:SummaryRef>CBC611</cbc:SummaryRef>  
  </cbc:AdditionalInfo>  
</cbc:CbcBody>  
</cbc:CBC_OECD>
```

## 5.7 ESEMPIO DI COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO NEI TERMINI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
AUTORE           : ms@
DATA             : 28-08-2017
FILE             : CBCR_SAMPLE_003.xml
DISCLAIMER      : * * * * *
DISCLAIMER      : * * * FILE DI ESEMPIO NON ESAUSTIVO DI TUTTE LE POSSIBILI CASISTICHE * * *
DISCLAIMER      : * * * * *
DESCRIZIONE     : Compilazione di un _Messaggio_CbCR_ per una comunicazione di annullamento nei termini
DESCRIZIONE    : La comunicazione di annullamento nei termini si applica SOLO SE è stata fatta almeno una
DESCRIZIONE    : Comunicazione di nuovi dati
-->

<cbc:CBC_OECD xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oecl:ties:cbc:v1 ../CbCR/CbcXML_v1.0.xsd"
xmlns:stf="urn:oecl:ties:stf:v4"
xmlns:cbc="urn:oecl:ties:cbc:v1"
xmlns:iso="urn:oecl:ties:isocbctypes:v1"
version="1.0">

  <cbc:MessageSpec>
    <cbc:SendingEntityIN>12345678009</cbc:SendingEntityIN>
    <cbc:TransmittingCountry>IT</cbc:TransmittingCountry>
    <cbc:ReceivingCountry>IT</cbc:ReceivingCountry>
    <cbc:MessageType>CBC</cbc:MessageType>
    <cbc:Language>EN</cbc:Language>
    <cbc:Warning>Annullamento nei termini</cbc:Warning>
    <cbc:Contact>mail@pec.dominio.com</cbc:Contact>
    <cbc:MessageRefId>IT2016123456780090000000001</cbc:MessageRefId>
    <cbc:MessageTypeIndic>CBC401</cbc:MessageTypeIndic>
    <cbc:ReportingPeriod>2016-12-31</cbc:ReportingPeriod>
    <cbc:Timestamp>2001-12-17T09:30:47Z</cbc:Timestamp>
  </cbc:MessageSpec>
  <cbc:CbcBody>
    <!-- REPORTING ENTITY -->
    <cbc:ReportingEntity>
      <cbc:Entity>
        <cbc:ResCountryCode>ES</cbc:ResCountryCode>
        <cbc:TIN issuedBy="IT">12345678009</cbc:TIN>
        <cbc:IN issuedBy="IT" INType="ID">0000000000</cbc:IN>
        <cbc:Name>Reporting Entity S.p.A.</cbc:Name>
        <cbc:Address legalAddressType="OECD301">
          <cbc:CountryCode>IT</cbc:CountryCode>
          <cbc:AddressFree>Via di San Luigi 12 Italia</cbc:AddressFree>
        </cbc:Address>
      </cbc:Entity>
      <cbc:ReportingRole>CBC701</cbc:ReportingRole>
    <cbc:DocSpec>
      <stf:DocTypeIndic>OECD1</stf:DocTypeIndic>
      <stf:DocRefId>IT20161234567800900RE000000001</stf:DocRefId>
    </cbc:DocSpec>
  </cbc:ReportingEntity>
</cbc:CbcBody>
</cbc:CBC_OECD>
```

## 5.8 CARATTERI AMMISSIBILI NELLA COMPILAZIONE DEL MESSAGGIO XML

Si richiede che il messaggio XML abbia codifica [UTF-8 senza BOM](#).

## 5.9 INDICAZIONI PER IL LOCAL FILING

Il Local Filing è una forma di comunicazione della rendicontazione CbCR ammessa qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:


- la Controllante capogruppo del Gruppo di imprese multinazionali non è obbligata a comunicare un CbC Report nella sua giurisdizione di residenza (questo caso non si verifica per l'Italia);
- la giurisdizione di residenza della Controllante capogruppo ha un accordo internazionale che permette lo scambio di informazioni automatico con la giurisdizione locale, ma non c'è un Competent Authority Agreement (CAA) effettivo (attivato) tra le due giurisdizioni al momento della comunicazione del CbC Report;
- sono in essere sia un accordo internazionale che un CAA effettivo fra la giurisdizione della Controllante capogruppo e la giurisdizione locale, ma la giurisdizione della Controllante capogruppo ha sospeso lo scambio automatico o altrimenti non sia riuscita a fornire in modo automatico il CbC Report alla giurisdizione locale e tale cosiddetto "fallimento sistemico" sia stato notificato alla Entità costitutiva.

Il Local filing non è permesso qualora un CbC Report venga comunicato per conto del Gruppo di imprese multinazionali da una supplente della Controllante capogruppo e si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- un CbC Report viene comunicato dalla Supplente della Controllante capogruppo nella sua Giurisdizione di residenza;
- la giurisdizione di residenza della Supplente della Controllante capogruppo obbliga la comunicazione del CbC Report che include tutti e sole le informazioni come contenute nel modello CbC - *riferimento alla SEZIONE III lettera a) della Direttiva (UE) 2016/881*;
- ci sono sia un accordo internazionale che permette lo scambio automatico di informazioni ed un CAA per lo scambio del CbC Report effettivo (attivato) tra la giurisdizione di residenza della Supplente della Controllante capogruppo al momento della scadenza della comunicazione del CbC Report;
- la giurisdizione di residenza della Supplente della Controllante capogruppo non ha notificato la Giurisdizione locale di alcun "fallimento sistemico";

- il CbC Report è scambiato dalla giurisdizione della Supplente della Controllante capogruppo.

Di seguito le indicazioni per la verifica di quando il local filing è permesso o meno.



## 5.10 INDICAZIONI PER IL REGIME LINGUISTICO

Le indicazioni per il regime linguistico, hanno come riferimento il Regolamento Di Esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione del 9 novembre 2016, nel quale, fra l'altro, si specifica all'Articolo 1 punto 2 che il linguaggio da adottare per compilare la sezione delle informazioni supplementari (**AdditionalInfo**) è anche l'inglese.

Per quanto riguarda la comunicazione CbCR quindi, il regime linguistico è specificato nell'elemento **Language** ed indica il codice del linguaggio utilizzato nella sezione **AdditionalInfo**. Il codice da specificare è unico e vale **Language='EN'** per la lingua inglese in quanto esso rappresenta il regime linguistico preferenziale per le comunicazioni alle altre giurisdizioni fiscali.

Per la rendicontazione nazionale è richiesto che **i regimi linguistici con cui si forniscono le informazioni supplementari, siano 2:**

- **EN** = per la versione in inglese delle **AdditionalInfo** (che sarà effettivamente inviata alle giurisdizioni fiscali);
- **IT** = per la versione in italiano delle **AdditionalInfo**;

In aggiunta si richiede di specificare i seguenti codici in ogni **DocRefId**, come già indicato nelle linee guida per la formattazione di questo elemento:

- **00** non è necessario specificare alcun linguaggio
- **IT** il regime linguistico Nazionale
- **EN** regime linguistico preferenziale per le comunicazioni alle giurisdizioni fiscali.